Machine Translated by Google

EUROPEO
COMMISSIONE

Bruxelles, 2.10.2024
C(2024) 7027 definitivo

ALLEGATO

ALLEGATO

al

Comunicazione alla Commissione

Approvazione del contenuto di un progetto di comunicazione della Commissione sul documento di orientamento per
Regolamento (UE) 2023/1115 sui prodotti a zero deforestazione

Machine Translated by Google

ALLEGATO

Progetto di comunicazione della Commissione sul documento di orientamento per il regolamento (UE) 2023/1115 relativo
Prodotti senza deforestazione

EUROPEO
COMMISSIONE

Bruxelles, XXX
[…](2024) XXX bozza

AVVISO DELLA COMMISSIONE

Documento di orientamento per il regolamento (UE) 2023/1115 sui prodotti a zero deforestazione

Machine Translated by Google

DOCUMENTO GUIDA1 –

PER IL REGOLAMENTO (UE) 2023/1115 SUI PRODOTTI ESENTI DA DEFORESTAZIONE2 –

SOMMARIO

1. DEFINIZIONI DI "IMMISSIONE SUL MERCATO", "MESSAGGIO DISPONIBILE SUL MERCATO' E 'ESPORTAZIONE' 3

UN) Immissione sul mercato..... 4

b) Messa a disposizione sul mercato 4

c) Esportazione 5

2. DEFINIZIONE DI 'OPERATORE' 5

3. DATA DI EFFICACIA e TERMINE DI APPLICAZIONE..... 7

4. DUE DILIGENCE E DEFINIZIONE DI “RISCHIO TRASCURABILE” 8

a) Valutazione del rischio..... 9

b) Rischio trascurabile 11

c) Ruolo dei commercianti PMI e non PMI..... 11

D) Interazione con la direttiva sulla due diligence sulla sostenibilità aziendale 12

5. CHIARIMENTI SULLA 'COMPLESSITÀ DELLA CATENA DI FORNITURA' 12

6. LEGALITÀ 13

a) Legislazione pertinente del paese di produzione..... 14

b) Due diligence sulla legalità 15

7. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRODOTTO..... 17

UN) Chiarimento – Imballaggi e materiali di imballaggio..... 17

B) Chiarimenti – Rifiuti e prodotti recuperati 18

8. MANUTENZIONE REGOLARE DI UN SISTEMA DI DUE DILIGENCE 19

9. PRODOTTI COMPOSITI 20

UN) Requisiti informativi..... 21

[1] Nulla nel presente documento di orientamento sostituisce o sostituisce il riferimento diretto agli strumenti descritti e la Commissione non accetta alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni causati da errori o dichiarazioni in esso contenuti. Solo la Corte di giustizia europea può emettere sentenze definitive sull'interpretazione del regolamento.

[2] GU L 150 del 9.6.2023, pag. 206–247. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1115/oj

Machine Translated by Google

b) Due diligence per prodotti compositi: utilizzo della due diligence esistente dichiarazioni..... 21

10. IL RUOLO DELLE CERTIFICAZIONI E DELLE VERIFICHE DI TERZE PARTI SCHEMI DI VALUTAZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO..... 22

a) Il ruolo delle certificazioni e degli schemi di verifica di terze parti 23

b) Informazioni di base..... 25

11. USO AGRICOLO 26

1. Introduzione 26

2. Chiarimento sulla conversione delle foreste in terreni la cui finalità non è l'uso agricolo 27

3. Definizione di "Foresta"..... 28

4. Definizione di “uso agricolo” ed eccezioni..... 29

UN) Chiarimento della finalità dell'agricoltura 29

B) Chiarimento dell'uso predominante del suolo 31

C) Definizione di "Piantagione agricola"..... 32

D) Chiarimento sul 'sistema agroforestale'..... 32

5. Chiarimento dell'uso del suolo in caso di più tipologie di uso del suolo nella stessa area e utilizzo dei catasti e delle mappe catastali..... 33

1. ALLEGATO I..... 34

2. ALLEGATO II 40

Machine Translated by Google

INTRODUZIONE

L'articolo 15(5) del regolamento (UE) 2023/1115 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate merci e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (di seguito denominato EUDR) stabilisce che la Commissione può elaborare linee guida per agevolare l'attuazione armonizzata del regolamento.

Questo documento di orientamento non è giuridicamente vincolante; il suo unico scopo è quello di fornire informazioni su determinati aspetti dell'EUDR. Non sostituisce, aggiunge o modifica le disposizioni dell'EUDR, che stabilisce gli obblighi legali. Questo documento di orientamento non deve essere considerato isolatamente; deve essere utilizzato insieme alla legislazione e non come riferimento "stand-alone".

Questo documento di orientamento è, tuttavia, un utile materiale di riferimento per chiunque debba conformarsi all'EUDR, in quanto chiarisce ulteriormente parti dedicate del testo legislativo, il che significa che può guidare operatori e commercianti. Può anche guidare le autorità nazionali competenti e gli organismi di controllo, nonché i tribunali nazionali nel processo di attuazione e applicazione dell'EUDR.

Le questioni affrontate nel presente documento sono state discusse e sviluppate in collaborazione con i rappresentanti designati degli Stati membri. Ulteriori questioni possono essere affrontate una volta che ci sarà più esperienza nell'applicazione dell'EUDR, e in questo caso il documento di orientamento sarà rivisto di conseguenza.

Per tutte le questioni affrontate nel presente documento di orientamento, si deve notare che, conformemente al considerando (43), le definizioni del regolamento si basano sul lavoro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), del Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC), del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN).

Il principio di proporzionalità è uno dei principi generali del diritto dell'Unione che si applica all'interpretazione e all'applicazione della legislazione dell'Unione3 . La responsabilità dell'applicazione delle disposizioni spetta agli Stati membri.

1. DEFINIZIONI DI "IMMISSIONE SUL MERCATO", "MESSAGGIO DISPONIBILE SUL MERCATO' E 'ESPORTAZIONE'

Legislazione pertinente: ***EUDR – Articolo 2 – Definizioni***

Gli obblighi degli operatori previsti dall'articolo 4 entrano in gioco quando i prodotti rilevanti sono destinati a essere o sono "immessi sul mercato" o "esportati". Gli obblighi per i commercianti che si applicano ai sensi dell'articolo 5 entrano in gioco quando le merci o i prodotti pertinenti sono destinati a essere o sono "resi disponibili sul mercato" (vedere anche il capitolo 4 c) del presente documento di orientamento).

Una panoramica degli scenari, che spiega gli obblighi a cui sono soggetti gli operatori e i commercianti PMI e non PMI quando immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione o esportano prodotti pertinenti dal mercato dell'Unione, è fornita nell'allegato I del presente documento di orientamento. Gli scenari dimostrano anche le modifiche degli obblighi per gli operatori PMI più in basso nella catena di fornitura (articolo 4(8)) e per gli operatori e i commercianti non PMI (articolo 4(9)).

[3] Per ulteriori dettagli relativi all'attuazione, fare riferimento anche alle Domande frequenti disponibili qui: Implementazione del regolamento sulla deforestazione - Commissione europea (europa.eu).

Machine Translated by Google

a) Immissione sul mercato

Ai sensi dell'articolo 2(16), una merce o un prodotto rilevante è "immesso sul mercato" se è realizzato disponibili per la prima volta sul mercato dell'Unione . Le merci o i prodotti pertinenti che hanno già immessi sul mercato dell'Unione non sono qui trattati. Il concetto di "immissione sul mercato" si riferisce a ogni singola merce o prodotto rilevante, non a un tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che è stato prodotto come unità singola o in serie.

b) Messa a disposizione sul mercato

Ai sensi dell'articolo 2(18), un prodotto rilevante è "messo a disposizione sul mercato" se è **fornito:**

- **sul mercato dell'Unione per la distribuzione, il consumo o l'uso :** ciò significa che il prodotto o la merce in questione deve essere fisicamente presente nell'UE, essendo stato raccolto o prodotto nell'UE, oppure importato nell'UE e immesso nella procedura doganale di "immissione in libera pratica". Per quanto riguarda i prodotti in questione importati nell'UE, essi non acquisiscono lo status di "merci unionali" prima di essere stati introdotti nel territorio doganale dell'Unione e immessi in libera pratica dalla dogana. I prodotti in questione immessi in procedure doganali diverse dall'immissione in libera pratica (ad esempio deposito doganale, perfezionamento attivo, ammissione temporanea, transito) non sono considerati immessi sul mercato ai sensi dell'EUDR; ***e***

—

- **nel corso di un'attività commerciale :** si intende un'attività che si svolge in un contesto aziendale. Le attività commerciali possono essere a pagamento o gratuite. La fornitura a consumatori non commerciali e le attività in cui non viene effettuato alcun pagamento in cambio rientrano entrambe nell'ambito dell'EUDR (ad esempio per donazioni o attività pro bono). Il regolamento non impone requisiti ai consumatori non commerciali, poiché l'uso e il consumo privati sono al di fuori dell'ambito dell'EUDR.

Per **“messa a disposizione sul mercato”** si intende quindi la situazione in cui un commerciante fornisce prodotti rilevanti sul mercato dell'Unione sia (i) per la distribuzione, il consumo o l'uso sia (ii) nell'Unione corso della sua attività commerciale.

Per **“immissione sul mercato”** si intende pertanto l’avvenuta immissione in commercio da parte di un operatore prodotto rilevante disponibile sul mercato dell'Unione (i) per la distribuzione, il consumo o l'uso, (ii) per la prima tempo, e (iii) nel corso della sua attività commerciale.

Le definizioni combinate di “operatore” (art. 2(15) EUDR) e di “nel corso di un’attività commerciale” (art. 2(19) EUDR) implicano che qualsiasi persona che immette sul mercato un prodotto rilevante

a) per la distribuzione a consumatori commerciali o non commerciali, vale a dire ad esempio per la vendita o gratuitamente (ad esempio come campione),

b) ai fini del trattamento, o

c) per l'uso nella propria attività

saranno soggetti ai requisiti di due diligence e dovranno presentare una dichiarazione di due diligence, a meno che non si applichi una semplificazione (vedere art. 4(8), 4(9) EUDR).

Per “prodotti rilevanti che entrano nel mercato” si deve pertanto intendere che si verificano quando i prodotti rilevanti i prodotti sono contemporaneamente:

Machine Translated by Google

- dichiarati da porre sotto la procedura doganale di "immissione in libera pratica" che sono destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione. Solo i prodotti immessi in libera pratica dalla dogana sono considerati immessi sul mercato dell'Unione. Altre procedure doganali diverse dall'"immissione in libera pratica" (ad esempio deposito doganale, perfezionamento attivo, ammissione temporanea, ecc.) non rientrano nell'ambito di applicazione dell'EUDR.

- E

- non sono destinati direttamente all'uso o al consumo privato all'interno del territorio doganale dell'Unione. I prodotti destinati all'uso o al consumo privato (ad esempio da parte di un individuo che porta tali prodotti da un viaggio al di fuori dell'UE per il suo uso o consumo privato) non sono soggetti all'EUDR.

c) Esportazione

Ai sensi dell'articolo 2(37), "esportazione" si riferisce alla procedura doganale di esportazione come stabilito dall'articolo 269 del Regolamento (UE) n. 952/20134 e si riferisce alle merci dell'Unione destinate a uscire dal territorio doganale dell'Unione. Unione.

L'articolo 269 del regolamento 952/2013 stabilisce che la procedura di esportazione non si applica: a) alle merci vincolate al regime di perfezionamento passivo; b) alle merci uscite dal territorio doganale dell'Unione dopo essere state vincolate al regime di uso finale; c) alle merci consegnate, esenti da IVA o da accise, come forniture per aeromobili o navi, indipendentemente dalla destinazione dell'aeromobile o della nave, per le quali è richiesta la prova di tale fornitura; d) alle merci vincolate al regime di transito interno; e) alle merci temporaneamente spostate fuori dal territorio doganale dell'Unione conformemente all'articolo 155 del regolamento 952/2013.

La riesportazione come stabilito dall'articolo 270 del regolamento 952/2013 non rientra nell'ambito dell'EUDR. La riesportazione in questo senso significa che la merce o il prodotto in questione non ha acquisito lo status di "merci dell'Unione" ed è portato fuori dal territorio doganale dell'Unione dopo aver presentato, ad esempio, una dichiarazione di riesportazione.

L'espressione "prodotti pertinenti che escono dal mercato" dovrebbe pertanto essere intesa come il caso in cui i prodotti pertinenti vengono dichiarati per essere vincolati al regime doganale di "esportazione" nel corso di un'attività commerciale.

Il prodotto in questione perde la sua posizione doganale di "merce dell'Unione" quando viene esportato dal territorio doganale dell'Unione, pertanto tale prodotto in questione è considerato un prodotto nuovo quando viene successivamente immesso nuovamente nel mercato dell'Unione, anche se il codice SA rimane lo stesso.

L'allegato I della presente guida contiene esempi di come funziona nella pratica l'interpretazione dei termini "immissione sul mercato", "messa a disposizione" ed "esportazione".

2. DEFINIZIONE DI 'OPERATORE'

Legislazione pertinente: ***EUDR – Articolo 2(15) – Definizioni; Articolo 7 – Immissione sul mercato da parte di operatori stabiliti in paesi terzi***

Ai sensi dell'articolo 2(15), un **operatore** è una persona fisica o giuridica *che*

[4] Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che stabilisce il regolamento (UE) n. Codice doganale (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

Machine Translated by Google

- immette sul mercato i prodotti interessati o li esporta

- nel corso di un'attività commerciale.

Per rendere possibile l'identificazione coerente degli operatori, è possibile distinguere i loro ruoli in base a come i loro prodotti rilevanti sono immessi sul mercato dell'Unione, il che varia a seconda che siano prodotti all'interno o all'esterno dell'UE.

- Per i prodotti rilevanti fabbricati ai sensi dell'articolo 2(14) **all'interno dell'UE,** l'operatore è solitamente la persona che li distribuisce o li utilizza nel corso dell'attività commerciale una volta che sono stati prodotti; può essere il produttore o il fabbricante.

- Una persona che trasforma un prodotto rilevante in un altro prodotto rilevante (nuovo codice SA secondo l'allegato I del regolamento) e lo immette sul mercato o lo esporta dal mercato è un operatore situato più in basso nella catena di approvvigionamento.

- Per le merci rilevanti o i prodotti rilevanti fabbricati **al di fuori dell'UE:**

  - o l'operatore è la persona che agisce come importatore quando le merci o i prodotti pertinenti sono dichiarati da assoggettare alla procedura doganale di "immissione in libera pratica". L'importatore è la persona indicata nell'elemento dati pertinente della dichiarazione doganale, ove applicabile:

    - ÿ l'"importatore" nell'elemento dati 13 04 000 000 (allegato B del regolamento delegato) Regolamento 2015/24465)

    - ÿ elemento dati DE 3/15 in una versione precedente del modello dati doganale dell'UE (Diritto di attuazione dell'UE)

    - ÿ il “Destinatario” nella casella 8 del Documento Amministrativo Unico

  - o qualora la persona che agisce in qualità di importatore quando le merci o i prodotti in questione sono dichiarati da assoggettare alla procedura doganale di "immissione in libera pratica" non sia stabilita nell'UE, anche la prima persona fisica o giuridica che mette a disposizione sul mercato i prodotti in questione è considerata un operatore, vale a dire che, sebbene non sia un operatore ai sensi della definizione di cui all'articolo 2(15), è soggetta agli obblighi di un operatore. Tale requisito si aggiunge al normale obbligo dell'operatore stabilito al di fuori dell'Unione e mira a garantire che vi sia sempre un soggetto responsabile stabilito nell'UE.

- Per i prodotti rilevanti **importati** nell'UE, la definizione di "operatore" è indipendente dal cambio di proprietà del prodotto e da altri accordi contrattuali. Nel caso di un prodotto nazionale immesso sul mercato, l'operatore è normalmente la persona che possiede la merce o il prodotto al momento della vendita, tuttavia ciò può dipendere dalle circostanze individuali dell'accordo contrattuale.

- Per i prodotti pertinenti **esportati** dall'Unione, l'operatore è solitamente la persona che agisce come esportatore quando i prodotti pertinenti sono dichiarati da assoggettare al regime doganale di esportazione.

[5] Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione

Machine Translated by Google

procedura. L'esportatore è la persona indicata nell'elemento dati rilevante della dichiarazione doganale, ove applicabile:

- o l'"esportatore" nell'elemento di dati 13 01 000 000 (allegato B del regolamento delegato 2015/2446);
- o Elemento dati DE 3/1 in una versione precedente del modello di dati doganali dell'UE (EUCDM);
- o il “Mittente/Esportatore” nella casella 2 del Documento Amministrativo Unico.

Il ruolo degli operatori è ulteriormente spiegato con l'ausilio degli scenari contenuti nell'allegato I del presente documento guida.

3. DATA DI EFFICACIA E TERMINE DI APPLICAZIONE

Legislazione pertinente: ***EUDR – Articolo 1(2) Oggetto e ambito di applicazione; Articolo 37 – Abrogazione; Articolo 38 – Entrata in vigore e data di applicazione***

L'EUDR è entrato in vigore il 29 giugno 2023. La maggior parte degli obblighi per gli operatori e i commercianti, nonché per autorità competenti, comprese quelle di cui agli articoli da 3 a 13, agli articoli da 16 a 24, agli articoli 26, 31 e 32, si applicano dal **30 dicembre 2024.**

Per gli operatori costituiti come **microimprese o piccole imprese** entro il 31 dicembre 2020 (in conformità all'articolo 3, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2013/34/UE, rispettivamente), gli obblighi di cui agli articoli da 3 a 13, agli articoli da 16 a 24, agli articoli 26, 31 e 32 si applicano a decorrere dal **30 giugno 2025,** fatta eccezione per quanto riguarda i prodotti contemplati nell'allegato del regolamento n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti da esso derivati6 (EUTR). Ciò significa che vi è un **periodo transitorio** tra l'entrata in vigore del regolamento (29 giugno 2023) e l'entrata in vigore (30 dicembre 2024, posticipata al 30 giugno 2025 per le piccole imprese o le microimprese costituite entro il 31 dicembre 2020) che esenta gli operatori e i commercianti che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione o che esportano dal mercato dell'Unione merci e prodotti pertinenti nel periodo transitorio dagli obblighi principali previsti dall'EUDR.

Le seguenti regole si applicano a tutte le merci e ai prodotti correlati pertinenti, **ad eccezione del legname e dei prodotti del legno contemplati dall'allegato dell'EUTR:**

- se una merce o un prodotto rilevante viene immesso sul mercato durante il periodo transitorio applicabile al rispettivo operatore, gli obblighi dell'EUDR non si applicano all'operatore.

- Inoltre, qualsiasi prodotto pertinente immesso o reso disponibile sul mercato dopo l'entrata in vigore che sia realizzato interamente da materie prime o prodotti immessi sul mercato durante il periodo transitorio non sarà soggetto agli obblighi dell'EUDR. Ciò significa che l'entrata in vigore differita per **gli operatori di piccole e microimprese** (30 giugno 2025) esenterà, nei casi di immissione o messa a disposizione sul mercato, anche gli operatori e i commercianti di medie e grandi dimensioni più a valle della catena di fornitura che commerciano con questi prodotti o prodotti derivati.

[6] GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23-34, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/995/oj

Machine Translated by Google

- Nei casi sopra descritti, l'obbligo degli operatori più a valle della catena di fornitura (o dei commercianti che rendono disponibile successivamente il prodotto in questione immesso sul mercato nel periodo transitorio) sarà limitato alla raccolta di prove adeguatamente conclusive e verificabili per dimostrare che il prodotto in questione è stato originariamente immesso sul mercato prima dell'entrata in vigore (differita) del regolamento.

- Per **le parti di un prodotto derivato rilevante** che sono state prodotte con altri prodotti rilevanti immessi sul mercato a partire dal 30 dicembre 2024 (o dal 30 giugno 2025 da una micro o piccola impresa), gli operatori più a valle della catena di fornitura che immettono sul mercato e i commercianti saranno soggetti agli obblighi standard del regolamento, nonostante alcune altre parti possano rientrare nel periodo transitorio.

Ai sensi **dell'articolo 1(2) EUDR,** l'EUDR non si applica se i prodotti rilevanti sono stati **prodotti** prima del 29 giugno 2023. Il momento e il luogo di produzione si riferiscono alla data di produzione e al luogo di produzione della merce rilevante, ciò si applica sia alle merci che ai prodotti derivati. Nella maggior parte dei casi, la data di produzione sarà il momento del raccolto della merce, ad eccezione dei **prodotti bovini**
in tal caso il momento rilevante della produzione decorre dalla data di nascita del bovino.

Per **il legname e i prodotti del legno** come definiti nell'articolo 2(a) dell'EUTR, si applicano norme speciali, ai sensi dell'articolo 37(3) dell'EUDR:

Per il legname e i prodotti in legno prodotti prima del 29 giugno 2023 e:

- immessi sul mercato prima del 30 dicembre 2024, tali prodotti devono essere conformi alle norme del Regolamento UE sul legno;

- immessi sul mercato dal 30 dicembre 2024 al 31 dicembre 2027: valgono le regole di L'EUTR continua ad applicarsi;

- immessi sul mercato a partire dal 31 dicembre 2027, tali prodotti devono essere conformi all'articolo 3 dell'EUDR.

- Per il legname e i prodotti in legno prodotti dal 29 giugno 2023 al 30 dicembre 2024 e:

  - immessi sul mercato prima del 30 dicembre 2024, tali prodotti devono essere conformi alle norme del Regolamento UE sul legno;

  - immessi sul mercato a partire dal 30 dicembre 2024, tali prodotti devono essere conformi alle norme dell'EUDR.

- Il legname e i prodotti del legno prodotti a partire dal 30 dicembre 2024 devono essere conformi alle norme di l'EUDR.

4. DUE DILIGENCE E DEFINIZIONE DI “RISCHIO TRASCURABILE”

Legislazione pertinente: ***EUDR*** – ***Articolo 2(26) - Definizioni; Articolo 4 – Obblighi degli operatori, Articolo 8 – Due diligence; Articolo 9 – Obblighi informativi; Articolo 10 – Valutazione del rischio***

Machine Translated by Google

Ai sensi dell'articolo 4(1), gli operatori devono esercitare la dovuta diligenza in conformità all'articolo 8 prima di immettere sul mercato o esportare i prodotti in questione, al fine di dimostrare che i prodotti in questione sono conformi all'articolo 3. A tal fine, e in conformità all'articolo 12(1) dell'EUDR, gli operatori devono stabilire e tenere aggiornato un quadro di procedure e misure, un sistema di dovuta diligenza, per esercitare la dovuta diligenza in conformità all'articolo 8 per garantire che i prodotti in questione che immettono sul mercato o esportano siano conformi all'articolo 3 dell'EUDR. Gli operatori sono responsabili di un esame e di un'analisi approfonditi delle proprie attività commerciali, il che richiede la raccolta di dati pertinenti, la loro analisi e, se necessario, l'adozione di misure di mitigazione del rischio, a meno che il rischio di non conformità non sia valutato come trascurabile. La raccolta dei dati, l'analisi del rischio e la mitigazione del rischio devono essere causalmente correlate e devono riflettere le caratteristiche delle attività commerciali dell'operatore e delle catene di fornitura.

Gli operatori devono specificare i criteri di valutazione del rischio ai sensi dell'articolo 10(2), che considerano in relazione ai prodotti pertinenti che intendono immettere sul mercato dell'Unione o esportarne dal mercato. Pertanto, i criteri di valutazione del rischio devono essere adattati ai prodotti pertinenti che l'operatore intende immettere sul mercato o esportarne dal mercato.

a) Valutazione del rischio

Gli obblighi di due diligence stabiliti nell'articolo 8 impongono all'operatore di:

- raccogliere informazioni, documenti e dati da ciascun fornitore specifico sui prodotti rilevanti soggetti all'EUDR (elencati nell'allegato I) ai sensi degli articoli 8 e 9,
- verificare e analizzare tali informazioni insieme ad altre informazioni contestuali e su tale base effettuare una valutazione del rischio ai sensi dell'articolo 10, e
- adottare misure di mitigazione del rischio ai sensi dell'articolo 11, a meno che la valutazione del rischio effettuata conformemente all'articolo 10 non concluda che non vi è alcun rischio o vi è solo un rischio trascurabile che i prodotti in questione non siano conformi.

L'articolo 9(1) specifica le informazioni relative al prodotto che devono essere valutate, che includono informazioni specifiche sul prodotto e sulla sua catena di fornitura. L'articolo 10(2) identifica le informazioni contestuali aggiuntive necessarie per valutare il livello di rischio, come lo stato delle foreste nel paese di produzione.

Se i prodotti sono realizzati con materie prime provenienti da più fonti o geolocalizzazioni, è necessario valutare il rischio per ciascuna fonte o geolocalizzazione.

Sulla base dei dati raccolti, devono essere eseguite attività di analisi del rischio definite con precisione e devono essere determinate le categorie di rischio, nonché le necessarie misure di mitigazione del rischio ad esse correlate. Il livello di rischio può essere valutato solo caso per caso dagli operatori, poiché dipende da una serie di fattori.

Esistono vari modi per condurre la valutazione del rischio, ma l'operatore deve affrontare i criteri elencati nell'articolo 10(2) per ciascun prodotto rilevante. Ciò dovrebbe includere l'affrontare le seguenti domande e considerazioni:

- **Dove è stato realizzato il prodotto?**

Machine Translated by Google

Qual è il livello di rischio assegnato al paese di produzione o a parti di esso, in conformità all'articolo 297 ? Qual è il tasso di copertura forestale e qual è la prevalenza (tasso) di degrado forestale o deforestazione nel paese di produzione o in parti di esso? Quanto è elevata la prevalenza (tasso) di produzione illegale della merce in questione all'interno del paese/delle sue parti?

- **Quali sono i rischi specifici del prodotto?**

  Esistono notevoli differenze nel modo in cui vengono prodotti i vari prodotti pertinenti elencati nell'Allegato I dell'EUDR, il che avrà un impatto sul rischio di non conformità. Ad esempio, alcuni prodotti contengono materie prime prodotte in centinaia di geolocalizzazioni separate o sono sottoposti a sostanziali procedure chimiche o fisiche durante la fabbricazione.

- **La catena di fornitura è complessa?**

  Per chiarimenti sul concetto di "complessità della catena di fornitura", vedere la Sezione 5.

- **Ci sono indicazioni che un'azienda nella catena di fornitura sia coinvolta in pratiche correlate all'illegalità, alla deforestazione o al degrado forestale?**

  Esiste un rischio più elevato che le materie prime o i prodotti acquistati da un'azienda associata a pratiche illegali, deforestazione o degrado forestale non siano conformi.
  Sono state presentate preoccupazioni fondate in merito alle aziende nella catena di fornitura ai sensi dell'articolo 31? Alcune aziende nella catena di fornitura hanno violato le leggi pertinenti8
  e sono stati sanzionati dallo Stato per la violazione di tali leggi?

- **Sono disponibili informazioni complementari sulla conformità EUDR delle aziende all'interno della catena di fornitura provenienti da schemi di certificazione o di verifica di terze parti?**

  Per chiarimenti sul ruolo dei sistemi di verifica di terze parti, vedere la Sezione 10.

- **I prodotti in questione sono stati realizzati in conformità alla legislazione vigente del paese di produzione?**

  La legislazione pertinente del paese di produzione è definita nell'articolo 2(40). Per ulteriori informazioni
  Per informazioni sui requisiti di legalità, vedere la Sezione 6.

- **Vi sono preoccupazioni in relazione al paese di produzione e di origine o a parti di esso, come il livello di corruzione, la prevalenza di falsificazione di documenti e dati, la mancanza di applicazione della legge, le violazioni dei diritti umani internazionali, i conflitti armati o la prevalenza di sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea?**

  Tali preoccupazioni potrebbero compromettere l'affidabilità di alcuni documenti che dimostrano la conformità con legislazione applicabile. Pertanto, il livello di corruzione del paese, gli indici di rischio aziendale e altri
  dovrebbero essere presi in considerazione gli indicatori rilevanti.

[7] Si noti che se non è stato assegnato alcun livello di rischio specifico, i paesi sono considerati a rischio standard.

[8] Quelle legate all'illegalità, alla deforestazione e al degrado forestale.

Machine Translated by Google

- **Tutti i documenti che dimostrano la conformità alla legislazione applicabile sono resi disponibili dall' fornitore e sono immediatamente verificabili?**

  Se tutti i documenti rilevanti sono pronti e disponibili su richiesta degli operatori, è più probabile che la catena di fornitura sia ben consolidata e che il fornitore sia a conoscenza dei requisiti EUDR.

b) Rischio trascurabile

Il concetto di rischio trascurabile deve essere inteso in conformità all'articolo 2(26), il che significa che sulla base di una valutazione completa delle informazioni generali e specifiche del prodotto ai sensi dell'articolo 10 e, ove necessario, dell'applicazione delle misure di mitigazione appropriate ai sensi dell'articolo 11, le merci o i prodotti *non mostrano motivo di preoccupazione* in quanto non conformi all'articolo 3(a) (senza deforestazione) o (b) (prodotti legalmente, in conformità alla legislazione applicabile nel paese di produzione).

L'elenco dei criteri di valutazione del rischio di cui all'articolo 10(2) non è esaustivo; gli operatori possono scegliere di applicare ulteriori criteri se questi potessero aiutare a determinare la probabilità che una merce o un prodotto rilevante abbia è stato prodotto illegalmente o non è stato esente da deforestazione, oppure se ciò aiuterebbe a dimostrare una produzione legale o esente da deforestazione.

Ai sensi dell'articolo 13, gli operatori PMI e non PMI che si riforniscono da paesi a basso rischio non sono tenuti per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 10 e all'articolo 11 al fine di conseguire un rischio trascurabile dopo aver accertato che tutte le merci e i prodotti rilevanti che immettono sul mercato o esportano siano stati prodotti in paesi o parti di essi classificati come a basso rischio conformemente all'articolo 299 .
Tuttavia, i passaggi descritti negli articoli 10 e 11 si applicano se un operatore si rifornisce da un paese a basso rischio ottiene o viene a conoscenza di qualsiasi informazione che possa indicare un rischio di non conformità o elusione, vedere articolo 13(2).

Per gli operatori non PMI situati più in basso nella filiera, può essere applicata anche la semplificazione prevista dall'art. 4(9), il che significa che in questo caso gli operatori non PMI devono semplicemente accertarsi che la due diligence sia stata correttamente eseguita svolte a monte. Accertare che la due diligence sia stata correttamente svolta potrebbe non implicare necessariamente dover controllare sistematicamente ogni singola dichiarazione di due diligence presentata a monte. Ad esempio, l'operatore non PMI a valle potrebbe verificare che gli operatori a monte dispongano di un sistema di due diligence operativo e aggiornato, che comprenda politiche, controlli e procedure per mitigare e gestire efficacemente i rischi di non conformità dei prodotti rilevanti, per garantire che la dovuta diligenza venga esercitata correttamente e regolarmente.

Nel caso in cui l'esercizio di valutazione e mitigazione del rischio concluda che uno qualsiasi dei criteri di rischio riveli un livello di rischio non trascurabile, allora il prodotto dovrebbe essere considerato come portatore di un rischio non trascurabile, pertanto l'operatore non deve immetterlo sul mercato dell'Unione né esportarlo da esso.

c) Ruolo dei commercianti PMI e non PMI

I commercianti, ai sensi dell'articolo 2(17), sono persone nella catena di fornitura diverse dagli operatori che, nella nel corso di un'attività commerciale, rendere disponibili sul mercato prodotti pertinenti.

Se un commerciante è soggetto agli obblighi di due diligence dipende dal fatto che il commerciante sia o meno una PMI, che è determinato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e Consiglio, vedere art. 2(30) dell'EUDR.

[9] Ai sensi dell'articolo 29(2), la Commissione presenterà un elenco dei paesi o delle parti di essi che presentano un tasso di inquinamento basso o ad alto rischio mediante atti di esecuzione.

Machine Translated by Google

Se il commerciante non è una PMI, ai sensi dell'articolo 5(1), si applicano gli obblighi e le disposizioni per gli operatori non PMI, il che significa che il commerciante non PMI deve accertarsi che sia stata esercitata a monte la dovuta diligenza (vedere il sottocapitolo precedente).

Per i commercianti PMI, gli obblighi applicabili sono stabiliti nell'art. 5(2) a (6) del Regolamento. I commercianti PMI devono rendere disponibili i prodotti pertinenti sul mercato solo se sono in possesso delle informazioni richieste dall'articolo 5 (3), essenzialmente l'identità dei loro fornitori e dei loro clienti aziendali e i numeri di riferimento delle dichiarazioni di due diligence associate ai prodotti. I commercianti PMI non devono esercitare la due diligence e non devono accertare che la due diligence sia stata esercitata a monte. Il loro obbligo è di mantenere la tracciabilità dei prodotti pertinenti, il che significa che devono raccogliere e conservare le informazioni nonché renderle disponibili alle autorità competenti su richiesta per dimostrare la conformità.

d) Interazione con la direttiva sulla due diligence sulla sostenibilità aziendale

La direttiva 2024/1760 sulla due diligence di sostenibilità aziendale10 (CSDDD) stabilisce un quadro orizzontale generale per la due diligence di sostenibilità per le grandi aziende UE e non UE. L'EUDR fornisce un quadro settoriale per la deforestazione relativamente a determinati aspetti della due diligence per determinati prodotti. La CSDDD e l'EUDR hanno ambiti di applicazione diversi ma sono complementari, ed entrambe dovrebbero essere applicate in modo coerente per garantire una due diligence efficace. Laddove le norme specifiche sulla due diligence ai sensi dell'EUDR siano in conflitto con le norme generali della CSDDD, le disposizioni dell'EUDR, essendo *lex specialis,* prevalgono sulle norme generali della CSDDD *(lex generalis)* nella misura del conflitto, nella misura in cui prevedono obblighi più estesi o più specifici che perseguono gli stessi obiettivi. Questa norma è stabilita nell'art. 1(3) CSDDD e segue i principi del diritto UE, che danno la precedenza alla *lex specialis* sulla *lex generalis* in tali casi.

5. CHIARIMENTI SULLA 'COMPLESSITÀ DELLA CATENA DI FORNITURA'

Legislazione pertinente: ***EUDR*** *-* ***Articolo 8 - Due diligence; Articolo 9 - Obblighi informativi; Articolo 10 – Valutazione del rischio; Articolo 11 – Mitigazione del rischio***

La "complessità della catena di fornitura rilevante" è esplicitamente elencata come criterio di valutazione del rischio nell'articolo 10(2)(i) dell'EUDR ed è pertanto rilevante per la parte di valutazione del rischio e di mitigazione del rischio dell'esercizio di due diligence. È uno dei vari criteri della parte di valutazione del rischio e di mitigazione del rischio dell'esercizio di due diligence stabiliti negli articoli 10 e 11.

La logica alla base di questo criterio è che tracciare i prodotti rilevanti fino al paese di produzione e ai lotti di terreno in cui sono state prodotte le merci rilevanti può essere più difficile se la catena di fornitura è complessa, e questo è un fattore associato a un rischio maggiore di non conformità. L'incoerenza delle informazioni e dei dati rilevanti e i problemi nell'ottenere le informazioni necessarie in qualsiasi punto della catena di fornitura possono aumentare il rischio che merci o prodotti non conformi entrino nella catena di fornitura. La considerazione principale è la misura in cui è possibile tracciare le merci rilevanti trovate in un prodotto rilevante fino ai lotti di terreno in cui sono state prodotte.

Il rischio di non conformità aumenterà se la complessità della catena di fornitura renderà difficile identificare le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 9(1) e dell'articolo 10(2) dell'EUDR. L'esistenza di

[10] Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sulla due diligence in materia di sostenibilità aziendale e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859, GU L 2024/1760 del 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj

Machine Translated by Google

passaggi non identificati nella catena di fornitura o qualsiasi altro riscontro che indichi una non conformità possono portare a concludere che il rischio non è trascurabile.

La complessità della filiera aumenta con il numero di trasformatori e intermediari tra i lotti di terreno nel paese di produzione e l'operatore o il commerciante. La complessità può anche aumentare quando più di un prodotto rilevante viene utilizzato per fabbricare un nuovo prodotto rilevante, o se le materie prime rilevanti provengono da più paesi di produzione. D'altro canto, l'esercizio di due diligence è probabile che sia più semplice nelle filiere corte, e una filiera corta può, in particolare nel caso di due diligence semplificata ai sensi dell'articolo 13, essere un fattore che aiuta a dimostrare che esiste un rischio trascurabile di elusione del regolamento.

Al fine di valutare la complessità della catena di approvvigionamento, gli operatori e i commercianti possono utilizzare il seguente elenco (non esaustivo) di domande per i prodotti pertinenti da immettere, rendere disponibili o esportare sul mercato dell'Unione:

- Sono stati coinvolti diversi trasformatori e/o passaggi nella catena di fornitura prima che un particolare prodotto rilevante fosse immesso sul mercato dell'Unione, reso disponibile sul mercato o esportato da esso?
- Il prodotto in questione contiene materie prime pertinenti provenienti da più appezzamenti e/o Paesi di produzione?
- Il prodotto in questione è un prodotto altamente trasformato (che può contenere a sua volta molti altri prodotti rilevanti)?
- Per il legname,
    - il prodotto in questione è costituito da più di una specie di albero?
    - Il legname e/o i prodotti del legno sono stati commercializzati in più di un Paese?
    - i prodotti trasformati pertinenti sono stati trasformati o fabbricati in paesi terzi prima di essere immessi sul mercato dell'Unione, resi disponibili o esportati da esso?

6. LEGALITÀ

Legislazione pertinente: *EUDR* – *Articolo 2(40) – Definizioni e Articolo 3(b) – Divieto*

Ai sensi dell'articolo 3 dell'EUDR, le merci e i prodotti interessati non possono essere immessi o resi disponibili sul mercato o esportati, a meno che non siano soddisfatte **tutte** le seguenti condizioni:

a) sono esenti da deforestazione, b)
sono stati prodotti in conformità alla legislazione vigente del paese di produzione e c)
sono coperti da una dichiarazione di due diligence.

I prodotti interessati devono **soddisfare tutti e tre i criteri separatamente e individualmente;** in caso contrario, gli operatori e i commercianti diversi dalle PMI devono astenersi dall'immetterli o renderli disponibili sul mercato o dall'esportarli.

Machine Translated by Google

a) Legislazione pertinente del paese di produzione

La base per determinare se una merce o un prodotto rilevante è stato prodotto in conformità alla legislazione pertinente del paese di produzione è la legislazione del paese in cui la merce o, nel caso di un prodotto, la merce contenuta in un prodotto rilevante è stata coltivata, raccolta, ottenuta o allevata su appezzamenti di terreno rilevanti o, per quanto riguarda i bovini, in stabilimenti.

L'EUDR adotta un approccio flessibile elencando una serie di aree del diritto senza specificare leggi particolari, poiché queste variano da paese a paese e possono essere soggette a modifiche. Tuttavia, solo le leggi applicabili **relative allo status giuridico dell'area di produzione** costituiscono una legislazione pertinente ai sensi dell'articolo 2(40) dell'EUDR. Ciò significa che in generale la pertinenza delle leggi per il requisito di legalità di cui all'articolo 3(b) dell'EUDR non è determinata dal fatto che possono applicarsi in generale durante il processo di produzione di merci o applicarsi alle catene di fornitura di prodotti e merci pertinenti, ma dal fatto che queste leggi hanno un impatto o influenzano specificamente lo status giuridico dell'area in cui le merci sono state prodotte.

Inoltre, l'articolo 2(40) dell'EUDR deve essere letto alla luce degli obiettivi dell'EUDR stabiliti nell'articolo 1(1)(a) e (b), il che significa che la legislazione è rilevante anche se il suo contenuto può essere collegato all'arresto della deforestazione e del degrado forestale nel contesto dell'impegno dell'Unione ad affrontare il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità.

I punti (a) a (h) dell'articolo 2(40) specificano ulteriormente questa legislazione pertinente. L'elenco seguente fornisce alcuni esempi concreti che sono solo a scopo illustrativo e non possono essere considerati esaustivi:

- *Diritti di utilizzo del suolo,* comprese le leggi sulla raccolta e la produzione sul suolo o sulla gestione del suolo; come
  - ÿ legislazione sul trasferimento delle terre in particolare per i terreni agricoli o le foreste,
  - ÿ legislazione sulle transazioni di locazione di terreni.
- *Tutela ambientale.* Un collegamento con l'obiettivo di fermare la deforestazione e il degrado forestale, la riduzione delle emissioni di gas serra o la protezione della biodiversità esiste, ad esempio, nella ÿ legislazione sulle aree protette,
  - ÿ legislazione sulla protezione della natura e sul ripristino della natura,
  - ÿ legislazione sulla protezione e la conservazione della fauna selvatica e della biodiversità,
  - ÿ legislazione sulle specie in via di estinzione,
  - ÿ legislazione sullo sviluppo del territorio.
- *Norme relative alle foreste, tra cui la gestione forestale e la conservazione della biodiversità, laddove direttamente correlate alla raccolta del legname,* come
  - ÿ legislazione sulla protezione e la conservazione delle foreste e sulla gestione forestale sostenibile gestione, ÿ
  - legislazione anti-deforestazione,
  - ÿ diritti di raccolta del legname entro i confini stabiliti dalla legge.
- *Diritti di terze parti,* compresi i diritti di utilizzo e di proprietà influenzati dalla produzione delle merci e dei prodotti in questione, e i diritti tradizionali di utilizzo della terra dei popoli indigeni e delle comunità locali; ciò può includere, ad esempio, diritti di onere fondiario o diritti di usufrutto.
- *Diritti del lavoro* e *diritti umani tutelati dal diritto internazionale,* applicabili sia alle persone presenti nell'area di produzione delle merci rilevanti nella misura pertinente al
  EUDR tenendo conto dei suoi obiettivi, o alle persone con diritti nell'area di produzione di

Machine Translated by Google

merci o prodotti rilevanti, compresi i diritti dei popoli indigeni e delle comunità locali, se applicabili o riflessi nella rispettiva legislazione nazionale; ad esempio diritti sulla terra, sui territori e sulle risorse, diritti di proprietà, diritti relativi a trattati, accordi e altri accordi costruttivi tra popoli indigeni e Stati.

- *Il principio del consenso libero, preventivo e informato (FPIC), incluso quanto stabilito nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni.* Ulteriori indicazioni sull'applicazione del principio FPIC possono essere reperite, ad esempio, tramite l' Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite , dove si fa notare che gli Stati devono avere il consenso come obiettivo della consultazione prima che venga intrapresa una qualsiasi delle seguenti azioni:
  - ÿ l'avvio di progetti che incidono sui diritti dei popoli indigeni alla terra, al territorio e alle risorse, tra cui l'attività mineraria e altre attività di utilizzo o sfruttamento delle risorse,
  - ÿ la ricollocazione dei popoli indigeni dalle loro terre o territori,
  - ÿ restituzione o altro risarcimento appropriato se le terre sono state confiscate, prese, occupate o danneggiate senza il consenso libero, previo e informato dei popoli indigeni che le possedevano.

- *Regolamentazioni fiscali, anticorruzione, commerciali e doganali.*
  - ÿ Le leggi applicabili relative alle catene di approvvigionamento pertinenti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, se hanno un collegamento specifico con gli obiettivi del regolamento o, nel caso delle leggi commerciali e doganali, se riguardano specificamente i settori pertinenti della produzione agricola o del legname.

b) Due diligence sulla legalità

Gli operatori devono essere consapevoli della legislazione vigente in ciascuno dei paesi da cui si riforniscono per quanto riguarda lo status legale dell'area di produzione. La legislazione pertinente può, tra le altre, consistere in:

- Leggi nazionali e regionali, compresa la legislazione secondaria pertinente,
- Diritto internazionale, compresi i trattati e gli accordi multi e bilaterali, come applicabili in diritto interno, rispettivamente codificandoli e attuandoli.

Ai sensi dell'articolo 9(1)(h) dell'EUDR, le informazioni, compresi i documenti e i dati che dimostrano la conformità alla legislazione applicabile nel paese di produzione, devono essere raccolte come parte dell'obbligo di due diligence. Ciò include le informazioni relative a qualsiasi accordo che conferisca il diritto di utilizzare la rispettiva area ai fini della produzione della merce in questione. Se sia necessario un titolo di proprietà terriera o altra documentazione di un accordo dipende dalla legislazione nazionale; se il possesso di un titolo di proprietà terriera non è richiesto ai sensi della legislazione nazionale per produrre e commercializzare prodotti agricoli, non è richiesto ai sensi dell'EUDR.

L'obbligo di raccogliere documenti o altre informazioni dipende dai diversi regimi normativi dei paesi, poiché non tutti richiedono il rilascio di documentazione specifica. Pertanto, l'obbligo dovrebbe essere inteso come comprensivo, ove applicabile:

- Documenti ufficiali rilasciati dalle autorità dei paesi, come ad esempio permessi amministrativi, •
Documenti che mostrano obblighi contrattuali, compresi contratti e accordi con popolazioni indigene o comunità locali,
- Informazioni complementari rilasciate da enti di certificazione pubblici e privati o da altri enti terzi schemi verificati, •
Decisioni giudiziarie,
- Valutazioni di impatto, piani di gestione, rapporti di audit ambientale.

Machine Translated by Google

Possono essere utili anche i seguenti documenti aggiuntivi:

- Documenti che mostrano le politiche aziendali e i codici di condotta,
- Accordi di responsabilità sociale tra attori privati e terzi titolari di diritti, • Rapporti specifici su rivendicazioni e conflitti di proprietà e diritti.

Le informazioni, compresi documenti e dati, possono essere raccolte in formato cartaceo o elettronico.

È importante notare che le informazioni, compresi documenti e dati, devono essere raccolte ai sensi dell'articolo 9(1)(h) dell'EUDR anche ai fini della valutazione del rischio (articolo 10 dell'EUDR) e non devono essere considerate un requisito indipendente, a meno che il prodotto non provenga interamente da paesi a basso rischio o parti di essi. Nel caso di provenienza interamente da paesi a basso rischio o parti di essi[11] ,
Ai sensi dell'articolo 13 dell'EUDR, gli operatori PMI e non PMI devono effettuare le seguenti fasi che descrivono la valutazione del rischio solo se ottengono o vengono a conoscenza di informazioni che indicano un rischio di non conformità o elusione.

Secondo l'articolo 10(1) dell'EUDR, le informazioni raccolte devono essere valutate nel loro complesso per garantire la tracciabilità e la conformità lungo tutta la catena di fornitura. Tutte le informazioni devono essere analizzate e verificate, il che significa che gli operatori devono essere in grado di valutare il contenuto e l'affidabilità dei documenti che raccolgono e di comprendere i collegamenti tra le diverse informazioni nei diversi documenti. Di solito, l'operatore dovrebbe controllare come parte della valutazione:

- Se i diversi documenti sono coerenti tra loro e con le altre informazioni disponibile,
- Cosa dimostra esattamente ogni documento,
- Su quale sistema (ad esempio controllo da parte delle autorità, audit indipendente, ecc.) si basa il documento,
- L'affidabilità e la validità di ogni documento, ovvero la probabilità che venga falsificato o emesso illegalmente.

Gli operatori dovrebbero adottare misure ragionevoli per accertarsi che tali documenti siano autentici, a seconda della loro valutazione della situazione generale nel paese di produzione. A questo proposito, l'operatore dovrebbe anche tenere conto del rischio di corruzione (ad esempio tangenti, collusione o frode). Diverse fonti forniscono informazioni generalmente disponibili sul livello di corruzione in un paese o in una regione subnazionale, ad esempio il Corruption Perceptions Index di Transparency International o altri indici internazionali riconosciuti simili o informazioni pertinenti.[12]

Nei casi in cui il livello di corruzione è considerato elevato, potrebbe esserci un'implicazione che i documenti non possano essere considerati affidabili e potrebbe essere richiesta un'ulteriore verifica. Nel verificarsi di tali casi è necessaria particolare attenzione quando si controllano i documenti, poiché potrebbe esserci motivo di dubitare della loro credibilità.

Oltre a basarsi su indici internazionali riconosciuti, gli operatori potrebbero controllare elenchi di condizioni e vulnerabilità, tra cui precedenti prove di pratiche corrotte, che indicano un rischio maggiore e quindi richiedono un livello di controllo più elevato. Esempi di tali prove aggiuntive possono includere schemi verificati da terze parti (vedere la Sezione 10 di questa guida), audit indipendenti o autocondotti o l'uso di

[11] Ai sensi dell'articolo 29(2), la Commissione presenterà un elenco dei paesi o delle parti di essi che presentano un basso livello di o ad alto rischio mediante atti di esecuzione.

[12] Per l'uso di tali indici vedere anche il capitolo 4 della comunicazione della Commissione del 12.2.2016, C(2016)755 final (Orientamenti). Documento per il Regolamento UE sul legname).

Machine Translated by Google

tecnologie/metodi forensi che tracciano i prodotti rilevanti e che possono aiutare a rivelare indizi di corruzione o illegalità.

Gli operatori e i trader a valle non PMI sono tenuti ad **accertare** che l'operatore a monte abbia esercitato la dovuta diligenza, anche in materia di legalità, vedere l'articolo 4(9) dell'EUDR. Quando raccolgono informazioni, documentazione e dati a tale scopo, gli operatori e i trader a valle devono rispettare le norme applicabili in materia di protezione dei dati e le norme sulla concorrenza.

7. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

a) Chiarimento – Imballaggi e materiali di imballaggio

Legislazione pertinente: *EUDR - Articolo 2 -Definizioni; Allegato I all'EUDR*

L'allegato I dell'EUDR stabilisce l'elenco delle merci e dei prodotti rilevanti come classificati nella Nomenclatura combinata13 stabilita nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio.

Il codice HS 4819 comprende: *'Scatole, scatole, casse, sacchetti ed altri contenitori di imballaggio, di carta, cartone, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa; classificatori, vaschette per la corrispondenza e articoli simili, di carta o cartone del tipo utilizzato negli uffici, nei negozi o simili'.*

- Se uno qualsiasi degli articoli sopra menzionati viene immesso sul mercato o esportato come prodotto a sé stante, anziché come imballaggio per un altro prodotto, esso *è* coperto dal regolamento e pertanto si applicano gli obblighi stabiliti nell'EUDR.

- Se il materiale di imballaggio, come classificato nel codice SA 4819, viene utilizzato per "sostenere, proteggere o trasportare" un altro prodotto, *non* è coperto dal Regolamento.

Il codice HS 4415 comprende: *'Casse, scatole, gabbie, fusti e imballaggi simili, di legno; tamburi per cavi di legno; palette, pallet a cassa e altre piattaforme di carico, di legno; spalliere per palette di legno'.*

- Se uno qualsiasi degli articoli sopra menzionati viene immesso sul mercato o esportato come prodotto a sé stante, esso *è* coperto dal regolamento e pertanto si applicano gli obblighi stabiliti nell'EUDR.

- Articoli di cui alla voce 4415 utilizzati *esclusivamente* come materiale di imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro i prodotti immessi sul mercato *non sono* coperti dall'EUDR.

All'interno di queste categorie, vi è un'ulteriore distinzione tra l'imballaggio che è considerato per conferire un prodotto il suo "carattere essenziale" e l'imballaggio che è sagomato e adattato a un prodotto specifico ma non ne costituisce parte integrante parte del prodotto stesso. La regola generale 5 sull'interpretazione della Nomenclatura Combinata14 chiarisce questi differenze, e gli esempi sono presentati di seguito. Tuttavia, queste distinzioni aggiuntive sono suscettibili solo di essere pertinente ad una piccola parte dei beni soggetti al regolamento.

In sintesi, sono soggetti al Regolamento:

- Materiali di imballaggio immessi sul mercato come prodotti a sé stanti;

[13] Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla Tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1)
[14] Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea (GU C 119 del 29.3.2019, pag. 1)

Machine Translated by Google

• Contenitori che conferiscono al prodotto il suo carattere essenziale: ad esempio scatole regalo decorative.

Non sono soggetti al Regolamento:

• Materiale di imballaggio presentato con le merci all'interno e utilizzato esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto;

• Manuali d'uso allegati alle spedizioni, a meno che non siano immessi sul mercato a pieno titolo.

b) Chiarimenti – Rifiuti e prodotti recuperati

Legislazione pertinente: ***EUDR - Considerando (40); Allegato I all'EUDR; Direttiva 2008/98/CE - Articolo 3(1)***

Gli operatori e i commercianti gestiscono durante le loro attività economiche prodotti usati che hanno completato il loro ciclo di vita e che altrimenti verrebbero smaltiti come rifiuti. Per rifiuto si intende una sostanza o un oggetto di cui il detentore si disfa o intende o è tenuto a disfarsi (direttiva 2008/98/CE, articolo 3(1)). Tali prodotti sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'EUDR. Ciò significa che tali operatori e commercianti sono esentati dagli obblighi dell'EUDR in questi casi.

Questa esenzione si applica ai beni prodotti interamente da un materiale che ha completato il suo ciclo di vita e che altrimenti sarebbe stato scartato come rifiuto (ad esempio, legname recuperato da edifici smantellati o beni realizzati con la pula del caffè).

Questa esenzione **non si** applica a:

• Sottoprodotti di un processo di fabbricazione che coinvolge materiale che non è un rifiuto nel senso di essere una sostanza o un oggetto di cui il detentore si scarta o intende o è tenuto a scartare.

• Prodotti di scarto specificati come rientranti nell'ambito di applicazione dell'allegato I dell'EUDR (ad esempio prodotti con codice SA 1802: gusci, bucce, pellicole e altri scarti di cacao).

D1: I trucioli di legno e la segatura prodotti come sottoprodotti della segheria sono soggetti al regolamento?

Sì, rientrano nell'ambito del codice HS 4401, che è soggetto all'EUDR. Questo perché trucioli di legno e segatura possono essere utilizzati come legna da ardere e pertanto non hanno completato il loro ciclo di vita. Un'eccezione sarebbero i trucioli di legno/segatura utilizzati esclusivamente come materiale di imballaggio per supportare, proteggere o trasportare un altro prodotto.

D2: I mobili realizzati con legname recuperato dopo la demolizione di una casa sono soggetti al regolamento?

No, se questi prodotti sono realizzati interamente con materiale recuperato che ha completato il suo ciclo di vita e che altrimenti sarebbe stato scartato come rifiuto, non sono soggetti al Regolamento. Tuttavia, se i prodotti contengono una qualsiasi quantità di materiale non riciclato, quella parte sarebbe soggetta al Regolamento.

D3: I prodotti di carta stampata e non stampata realizzati con carta riciclata sono soggetti al regolamento?

Machine Translated by Google

No, se i prodotti sono realizzati interamente con materiale riciclato, non sono soggetti all'EUDR. Tuttavia, se i prodotti contengono una qualsiasi quantità di polpa non riciclata, tale polpa sarebbe soggetta al Regolamento.

D4: I pellet di combustibile sono realizzati con grappoli di frutta vuoti o gusci di noccioli di palma, sottoprodotti dell'olio di palma? trattamento, soggetto al Regolamento?

Sì. I grappoli di frutta vuoti e i gusci di noccioli di palma, anche sotto forma di pellet, sono sottoprodotti residui solidi di il processo di estrazione dell'olio di palma e sono compresi nel codice SA 2306 60 nell'allegato I dell'EUDR.

D5: I prodotti realizzati con pelle bovina riciclata sono soggetti al regolamento?

No, se la pelle all'interno del prodotto è interamente riciclata, non è soggetta all'EUDR. Tuttavia, se i prodotti contengono qualsiasi quantità di pelle non riciclata, tale pelle sarebbe soggetta al Regolamento.

D6: I fondi di caffè usati per prodotti da toeletta o fertilizzanti sono soggetti al regolamento?

No, se i fondi provengono, ad esempio, dagli scarti di un bar e altrimenti sarebbero stati buttati.

D7: I prodotti rilevanti sono coperti dall'EUDR anche nel caso in cui siano realizzati a partire da materie prime non rilevanti?

Il Regolamento non si applica ai prodotti realizzati con materie prime non pertinenti, anche se tali prodotti presentano la stessa Nomenclatura combinata dei prodotti pertinenti realizzati con materie prime pertinenti. Il Regolamento si applica solo ai prodotti pertinenti realizzati con materie prime pertinenti.

Questo è il caso ad esempio:

i. l'olio di palma da *Elaeis guineensis* rientra nell'ambito, ma l'olio di babassu da *Attalea speciosa* non lo è l'ambito di applicazione dell'EUDR,

ii. la gomma da *Hevea brasiliensis* rientra nell'ambito, ma anche la balata, la guttaperca, la guayule, il chicle e le gomme naturali simili prodotte con altre specie non rientrano nell'ambito dell'EUDR, né lo sono i prodotti in gomma sintetica,

iii. i prodotti in legno rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva EUDR, ma i prodotti in rattan non rientrano nell'ambito di applicazione della stessa.

8. MANUTENZIONE REGOLARE DI UN SISTEMA DI DUE DILIGENCE

Legislazione pertinente: *EUDR - Articolo 12 – Istituzione e mantenimento di sistemi di dovuta diligenza, segnalazione e tenuta dei registri*

Per esercitare la due diligence conformemente all'articolo 8, gli operatori devono stabilire e mantenere aggiornato un quadro di procedure e misure di documentazione, analisi, verifica e rendicontazione ("sistema di due diligence"). L'obiettivo della due diligence ai sensi dell'EUDR è di raggiungere un risultato richiesto evidenziando processi coerenti nelle operazioni aziendali. È importante che, conformemente all'articolo 12(2), un operatore riveda **il proprio sistema di due diligence almeno una volta all'anno** per garantire che i responsabili seguano le procedure che si applicano a loro, che i processi in atto siano efficaci e che il risultato richiesto venga raggiunto. Gli operatori devono inoltre aggiornare il sistema di due diligence se durante la revisione o in qualsiasi altro momento vengono a conoscenza di nuovi sviluppi che potrebbero influenzare gli obiettivi del sistema di due diligence, come l'efficacia e la completezza delle fasi o delle procedure all'interno del sistema. Qualsiasi aggiornamento del sistema di due diligence deve essere registrato e i registri devono essere conservati per 5 anni.

Machine Translated by Google

La revisione può essere effettuata da qualcuno all'interno dell'organizzazione dell'operatore (dovrebbe essere indipendente da coloro che eseguono le procedure) o da un organismo esterno. Dovrebbe identificare eventuali debolezze e fallimenti e la direzione dell'operatore dovrebbe stabilire scadenze per affrontarli.

Nel caso di un sistema di due diligence di prodotto rilevante, la revisione dovrebbe ad esempio verificare se sono presenti procedure documentate:

- Per la raccolta e la registrazione delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari a dimostrare conformità.

- Per valutare il rischio del prodotto rilevante o di qualsiasi componente del prodotto rilevante contenente prodotti rilevanti o merci rilevanti che non sono esenti da deforestazione o non sono stati prodotti in conformità con la legislazione pertinente del paese di produzione.

- Descrivere le azioni proposte da intraprendere in base al livello di rischio.

La revisione dovrebbe anche verificare se coloro che sono responsabili dell'esecuzione di ogni passaggio nelle procedure comprendono e implementano ogni passaggio e che ci siano controlli adeguati per garantire che le procedure siano efficaci nella pratica (vale a dire che identifichino e determinino l'esclusione di prodotti rilevanti che presentano un rischio non trascurabile di non conformità). Le buone pratiche suggeriscono che per dimostrare la revisione, i passaggi seguiti e i risultati della revisione siano documentati.

9. PRODOTTI COMPOSITI

Legislazione pertinente: *EUDR – Articolo 4 – Obblighi degli operatori; Articolo 9 – Requisiti informativi; Articolo 33 – Sistema informativo*

Gli operatori e i commercianti possono trattare prodotti pertinenti, come elencati nell'Allegato I dell'EUDR, che contengono o sono realizzati in parte da altri prodotti pertinenti o merci pertinenti. In pratica, questi sono talvolta indicati come "prodotti compositi", sebbene questo non sia un termine legale utilizzato nell'EUDR.

L'EUDR stabilisce norme volte a garantire che le merci e i prodotti pertinenti contenuti nei prodotti pertinenti o da cui sono ricavati i prodotti pertinenti siano correttamente identificati nel corso della dovuta diligenza dell'operatore ai sensi dell'articolo 8. Ciò è necessario per garantire che tutti i prodotti pertinenti siano conformi al regolamento.

Gli operatori devono soddisfare i requisiti informativi elencati nell'articolo 9 come parte della loro due diligence per i prodotti pertinenti che stanno immettendo sul mercato o esportando dal mercato. Va notato che l'articolo 9 si applica anche ai commercianti non PMI che "metteranno a disposizione sul mercato" i loro prodotti pertinenti.
In alcuni casi può essere complesso identificare la specie, l'origine e la geolocalizzazione delle merci rilevanti contenute nei prodotti rilevanti, in particolare per i prodotti ricostituiti come carta, pannelli di fibre e truciolati, o prodotti altamente trasformati, come preparazioni alimentari contenenti cacao, ma queste informazioni sono necessarie affinché i prodotti siano immessi sul mercato o esportati. Per ulteriori riferimenti, vedere l'Allegato II del presente documento di orientamento,

Inoltre, quando si immettono sul mercato dell'Unione o si esportano prodotti pertinenti, se questi contengono o sono realizzati a partire da altri prodotti pertinenti (come elencati nell'allegato I dell'EUDR) che non erano stati precedentemente sottoposti alla dovuta diligenza, l'operatore deve esercitare la dovuta diligenza su tali parti del prodotto pertinente. Ciò si applica sia agli operatori PMI che a quelli non PMI (articolo 4(8) e (9)).

Machine Translated by Google

a) Requisiti informativi

Nell'ambito della dovuta diligenza ai sensi dell'articolo 8, gli operatori, quando descrivono i loro prodotti pertinenti, conformemente ai requisiti informativi di cui all'articolo 9, devono includere un elenco delle merci o dei prodotti pertinenti contenuti nei loro prodotti pertinenti o utilizzati per realizzarli.

Ciò significa che gli operatori devono raccogliere informazioni sulla presenza di merci rilevanti all'interno dei prodotti rilevanti che stanno immettendo sul mercato o esportando. Tali informazioni includono la geolocalizzazione delle merci rilevanti contenute nei prodotti rilevanti o utilizzate per realizzare i prodotti rilevanti, insieme ad altre informazioni di cui all'articolo 9(1). Ai sensi dell'articolo 9, per soddisfare i requisiti di informazione sulla geolocalizzazione per i loro prodotti rilevanti, gli operatori devono includere:

- la geolocalizzazione di tutti i lotti di terreno in cui sono presenti le merci rilevanti che i prodotti rilevanti contengono, o sono stati realizzati utilizzando, sono stati prodotti, *e*

- la data o l'intervallo di tempo di produzione.

Laddove un prodotto rilevante contenga o sia stato realizzato con materie prime rilevanti prodotte su diversi appezzamenti di terreno, è necessario fornire la geolocalizzazione di tutti i diversi appezzamenti di terreno. Per i prodotti rilevanti che consistono o sono stati realizzati a partire da bovini, ai sensi dell'articolo 2(29), il requisito di geolocalizzazione si riferisce a tutti i locali o le strutture associati all'allevamento del bestiame, comprendenti il luogo di nascita, le aziende agricole in cui sono stati tenuti - in caso di allevamento all'aperto, qualsiasi ambiente o luogo in cui il bestiame è tenuto temporaneamente o permanentemente - fino al momento della macellazione.

Se si verifica una deforestazione o un degrado forestale su uno qualsiasi dei terreni identificati per uno qualsiasi dei prodotti rilevanti all'interno di un prodotto rilevante che è un "prodotto composito", allora tale prodotto non può essere immesso o reso disponibile sul mercato o esportato (articolo 9(1)(d)).

Inoltre, l'articolo 9 richiede il nome comune e il nome scientifico completo di tutte le specie, per i prodotti pertinenti che contengono o sono stati realizzati utilizzando legno. In alcuni casi può essere complesso identificare tutte le specie all'interno di ciascun componente pertinente per prodotti compositi altamente lavorati, come pannelli truciolari, carta e libri stampati. Tuttavia, se la specie di legno utilizzata per produrre il prodotto varia, l'operatore dovrà fornire un elenco di ciascuna specie di legno che potrebbe essere stata utilizzata per produrre il prodotto in legno. La specie dovrebbe essere elencata in conformità con la nomenclatura del legname accettata a livello internazionale (ad esempio DIN EN 13556 del 1° ottobre 2003 sulla "Nomenclatura dei legnami utilizzati in Europa").

b) Due diligence per prodotti compositi: utilizzo delle dichiarazioni di due diligence esistenti

Gli operatori che immettono sul mercato o esportano "prodotti compositi" (ad esempio mobili realizzati con altri prodotti in legno pertinenti) possono fare riferimento alle dichiarazioni di due diligence esistenti, ove applicabile. Quando gli operatori non PMI effettuano una presentazione al Sistema informativo (descritto nell'articolo 33), possono fare riferimento alle dichiarazioni di due diligence che sono già state presentate al Sistema informativo, ma solo nei casi in cui hanno accertato che la due diligence per i prodotti contenuti o realizzati con prodotti pertinenti è stata esercitata correttamente, in conformità con l'articolo 4(1) e (9).

Le informazioni contenute nelle dichiarazioni di due diligence esistenti possono essere consultate per completare i requisiti informativi stabiliti nell'articolo 9. Ad esempio, le informazioni di geolocalizzazione per le materie prime possono essere identificate nella dichiarazione di due diligence di un prodotto rilevante contenute nel prodotto rilevante che l'operatore sta cercando di immettere sul mercato o esportare e non dovranno essere fornite di nuovo se si fa riferimento alla dichiarazione di due diligence a monte. Si può fare riferimento nelle informazioni

Machine Translated by Google

Sistema inserendo il numero di riferimento di una dichiarazione di due diligence a monte quando viene emessa una nuova dichiarazione è presentata. Gli operatori e i trader che presentano dichiarazioni di due diligence potranno decidere se le informazioni di geolocalizzazione contenute nelle loro dichiarazioni inviate al Sistema Informativo saranno accessibile e visibile per gli operatori a valle tramite le dichiarazioni di due diligence di riferimento all'interno del Sistema informativo.

Nel complesso, lo sviluppo e il funzionamento del Sistema Informativo saranno in linea con le disposizioni applicabili disposizioni sulla protezione dei dati. Inoltre, **il sistema sarà dotato di misure di sicurezza che garantire l'integrità e la riservatezza delle informazioni contenute nel Sistema Informativo.**

Ai sensi dell'articolo 4(7) gli operatori, comprese le PMI, devono fornire tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, compresi i numeri di riferimento della due diligence agli operatori e commercianti più a valle nella filiera. Secondo l'articolo 4(8) gli operatori delle PMI non sono tenuti a esercitare la dovuta diligenza per i prodotti rilevanti contenuti o realizzati a partire da prodotti rilevanti che hanno già sottoposto a due diligence ai sensi dell'articolo 4(1) e laddove sia stata rilasciata una dichiarazione di due diligence già presentate ai sensi dell'articolo 33. Gli operatori delle PMI devono fornire alle autorità competenti autorità competenti il numero di riferimento della dichiarazione di due diligence su richiesta delle autorità competenti. autorità. Gli operatori delle PMI **devono** esercitare la dovuta diligenza e presentare una dichiarazione di due diligence per parti di prodotti rilevanti che non sono già state sottoposte a due diligence o nessuna due diligence la dichiarazione è stata presentata in conformità all'articolo 4(8).

10. IL RUOLO DELLE CERTIFICAZIONI E DELLE VERIFICHE DI TERZE PARTI SCHEMI DI VALUTAZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Legislazione pertinente: *EUDR* – *Considerando (52); Articolo 10(2)(n) – Valutazione del rischio*

Gli schemi di certificazione e verifica di terze parti sono spesso utilizzati per soddisfare requisiti specifici dei clienti per le merci e i prodotti pertinenti. Ciò può includere uno standard che descrive le pratiche che devono essere implementate durante la produzione delle merci certificate, comprendenti principi, criteri e indicatori; requisiti per la verifica della conformità allo standard e l'assegnazione di certificati; e una certificazione separata della catena di custodia per fornire la garanzia lungo la catena di fornitura che un prodotto contenga solo (o in alcuni casi una percentuale specificata di) materiale certificato o verificato da terze parti da produttori identificati e certificati o verificati da terze parti.

L'EUDR riconosce che la certificazione e altri schemi verificati da terze parti possono fornire informazioni utili sulla conformità al Regolamento nella valutazione del rischio ai sensi dell'Articolo 10, supportando la prova che i prodotti sono legali e privi di deforestazione. Ciò è soggetto alla condizione che tali informazioni soddisfino i requisiti pertinenti stabiliti nell'Articolo 9, come stabilito nell'Articolo 10(2)(n).

In effetti, le certificazioni e gli schemi verificati da terze parti sono gestiti da un'organizzazione che non partecipa alla produzione o alla catena di fornitura della merce in questione. Inoltre, alcuni di questi schemi sono spesso utilizzati per verificare che determinati standard o regole vengano rispettati, ma non necessariamente arrivano fino alla certificazione del prodotto stesso.

Questa guida è rivolta principalmente alle parti interessate che stanno valutando di avvalersi di schemi di certificazione o di verifica di terze parti, dato il loro potenziale valore aggiunto nel fornire informazioni complementari, come le coordinate di geolocalizzazione e il supporto alla valutazione del rischio degli operatori effettuata come parte del loro esercizio di due diligence, per verificare che i prodotti in questione siano legali e privi di deforestazione. L'EUDR non obbliga: (1) gli operatori a avvalersi di tali schemi, (2) i produttori a sottoscriverli, né (3) i paesi produttori a sviluppare tali schemi. L'utilizzo di schemi di verifica di terze parti non è un requisito legale, ma una decisione volontaria dell'operatore.

Machine Translated by Google

Gli schemi di certificazione e verifica di terze parti possono svolgere un ruolo importante nel promuovere pratiche agricole e forestali sostenibili e un approvvigionamento responsabile, nel favorire la trasparenza della catena di fornitura e nell'agevolare la conformità. Da notare che gli schemi di autodichiarazione che non si basano su procedure di attestazione di terze parti sono al di fuori dell'ambito di questa guida e sono, per definizione, meno solidi a causa della mancanza di indipendenza e imparzialità.

Questa guida è rivolta principalmente alle parti interessate che stanno valutando di avvalersi di schemi di certificazione o verificati da terze parti, dato il loro potenziale valore aggiunto nel fornire informazioni complementari, come sulle coordinate di geolocalizzazione e nel supportare la valutazione del rischio degli operatori, effettuata come parte del loro esercizio di due diligence, per verificare che i prodotti in questione siano legali e privi di deforestazione. Se gli operatori decidono di avvalersi di questi schemi, questa guida è progettata per aiutarli a valutare il grado in cui questi schemi possono supportare per soddisfare i requisiti dell'EUDR.

La presente guida è rilevante anche per le autorità nazionali competenti, in quanto sottolinea che, sebbene tali schemi possano essere utilizzati nella procedura di valutazione del rischio ai sensi dell'articolo 10, non possono sostituire la responsabilità dell'operatore in materia di dovuta diligenza ai sensi dell'articolo 8. Ciò significa che l'uso di tali schemi non implica una "corsia verde", poiché l'operatore è comunque tenuto a esercitare la dovuta diligenza ed è ritenuto responsabile se non rispetta i requisiti di dovuta diligenza dell'EUDR.

Esiste una grande diversità di schemi in termini di ambito, obiettivi, struttura e metodi operativi. Una distinzione importante è (1) se si basano o meno su una procedura di attestazione di terze parti, raggruppandoli così in schemi di certificazione e verificati da terze parti da un lato e (2) schemi di autodichiarazione dall'altro. Questi ultimi sono al di fuori dell'ambito di questo documento di orientamento e sono, per definizione, meno solidi a causa della mancanza di indipendenza e imparzialità.

a) Il ruolo delle certificazioni e degli schemi di verifica di terze parti

Nel valutare se utilizzare le informazioni fornite da uno schema di certificazione o da uno schema verificato da terze parti nella procedura di valutazione del rischio ai sensi dell'articolo 10 come prova a sostegno del fatto che il prodotto è legale e privo di deforestazione, un operatore dovrebbe, come primo passo, determinare se gli standard dello schema sono conformi alle disposizioni pertinenti dell'EUDR. A questo proposito, si dovrebbe sottolineare che gli operatori possono anche utilizzare schemi di verifica di terze parti o schemi di certificazione per la conformità solo a determinati requisiti del regolamento.

Gli schemi di certificazione e di verifica di terze parti generalmente richiedono che le organizzazioni terze siano in grado di dimostrare le proprie qualifiche per eseguire le valutazioni attraverso un processo di accreditamento che stabilisce gli standard per le competenze degli auditor e i sistemi a cui le organizzazioni di certificazione devono aderire. I prodotti certificati o verificati generalmente hanno un'etichetta con il nome e il tipo dell'organizzazione di certificazione o verifica, nonché i requisiti per il processo di auditing. Lo schema può anche richiedere che i partner abbiano queste informazioni incluse nei documenti formali che accompagnano la spedizione. Queste organizzazioni saranno normalmente in grado di fornire informazioni sulla copertura della certificazione e su come è stata applicata nel paese di produzione dei prodotti in questione, inclusi dettagli sulla natura e la frequenza degli audit sul campo.

Gli schemi di certificazione e di verifica di terze parti possono essere valutati in base a tre elementi principali: 1) "gli standard pertinenti", ovvero requisiti operativi, ambito, procedure, politiche per le aziende che aderiscono a tali schemi, 2) "l'attuazione da parte degli schemi", ovvero la misura in cui gli standard sono implementati, anche mediante l'implementazione delle misure necessarie per garantire la conformità anche tramite audit e 3) "caratteristiche di governance"/valutazione della credibilità degli schemi quali trasparenza, processi di garanzia, supervisione, ecc. Tali informazioni dovrebbero essere regolarmente rivalutate dall'operatore, soprattutto in relazione ai requisiti dell'EUDR.

Machine Translated by Google

Per quanto riguarda i requisiti EUDR, nella misura in cui ciò sia pertinente alle informazioni fornite dal sistema di certificazione o di verifica di terze parti, ad esempio gli operatori dovrebbero esaminare attentamente i seguenti aspetti dei sistemi di certificazione o di verifica di terze parti ai sensi di 1) "le norme pertinenti":

- validità, autenticità e inclusione nell'ambito della certificazione o della verifica di terze parti dell'associazione del certificato per una merce o un prodotto rilevante,
- inclusione e conformità con i requisiti legali pertinenti, come l'allineamento con la definizione di deforestazione libera e la data limite del 31 dicembre 2020, come stabilito in Articoli 2 e 3 dell'EUDR,
- valutazione del rischio di non conformità in merito alla legalità e ai requisiti di esenzione dalla deforestazione del prodotto in questione,
- tracciabilità dei prodotti rilevanti, anche tramite geolocalizzazione fino al lotto di terreno,
- possibilità di mescolare materiale di origine nota e materiale di origine sconosciuta all'interno del modello della catena di custodia (CoC) (cosa non accettabile ai sensi dell'EUDR)[15] . Un prodotto rilevante con certificazione CoC può anche contenere un mix di materiale certificato e non certificato da una varietà di fonti, per le quali devono essere ottenute informazioni circa l'esecuzione di controlli sulla parte non certificata e se tali controlli forniscono prove adeguate di conformità ai requisiti EUDR. La procedura di due diligence deve pertanto essere completata per intero per il prodotto rilevante.

- possibilità di utilizzare il bilancio di massa in cui i prodotti conformi vengono miscelati con prodotti di natura sconosciuta origine (che non è accettabile ai sensi dell'EUDR)[16] ,
- capacità del sistema di fornire le informazioni richieste accompagnate da prove "adeguatamente conclusive e verificabili", come stabilito dall'articolo 9.

In secondo luogo, al punto 2) "attuazione mediante schemi", gli operatori dovrebbero considerare:

- accessibilità delle informazioni relative alla governance del programma, coinvolgimento delle parti interessate con lo schema e i riassunti delle verifiche,
- un database gratuito e accessibile al pubblico sui titolari di certificazione, il loro ambito di copertura, la validità, la data di sospensione o cessazione dello stato di certificazione e i relativi rapporti di audit,
- controlli periodici, casuali e indipendenti trasparenti (anche attraverso audit) sulla conformità del sistema di certificazione o di verifica di terze parti ai propri standard, regole e procedure,

- controllo della quantità e dell'origine dei materiali certificati lungo tutta la filiera, incluso ad esempio l'uso di analisi anatomiche, chimiche o del DNA per verificare le informazioni sulla tracciabilità del prodotto o della filiera, • controlli efficaci per la verifica dei volumi lungo le filiere[17] ,

[15] Alcuni schemi consentono la certificazione quando una percentuale specifica del prodotto rilevante, solitamente indicata sull'etichetta, ha soddisfatto lo standard di certificazione completo. In tali casi, è importante che l'operatore ottenga informazioni sul fatto che siano stati eseguiti controlli sulla porzione non certificata e che forniscano prove adeguate di conformità con la geolocalizzazione e l'elemento privo di deforestazione anche per la porzione non certificata.

[16] Alcuni schemi consentono la certificazione quando vengono utilizzate catene di custodia a bilancio di massa. Tali prodotti misti, tuttavia, non sono conformi all'EUDR. Solo i prodotti pienamente conformi agli elementi sopra menzionati sono consentiti dall'EUDR, escludendo i prodotti misti basati su determinate percentuali o catene di custodia a bilancio di massa.

[17] La certificazione della catena di custodia può essere utilizzata come prova che nessuna merce sconosciuta o non consentita entra nella catena di fornitura. In genere si basano sulla garanzia che solo le merci e i prodotti consentiti possano entrare nella catena di fornitura nei "punti critici di controllo" e che un prodotto possa essere ricondotto al suo precedente custode (che deve anche essere in possesso della certificazione della catena di custodia) anziché al luogo di origine. Un prodotto con certificazione della catena di custodia può contenere un mix di materiale certificato e altro materiale consentito da una varietà di fonti. Quando si utilizza la certificazione della catena di custodia, un operatore deve garantire che tutti i materiali siano conformi ai requisiti dell'EUDR e che i controlli siano sufficienti per escludere materiale non conforme.

Machine Translated by Google

- utilizzo di timbri/richieste simili che si riferiscono a diversi tipi di schemi,
- esistono relazioni comprovate su possibili carenze o problemi del sistema di certificazione o di verifica di terze parti interessato nei paesi da cui provengono le merci o i prodotti in questione,

- relazioni comprovate esistenti riguardanti un determinato produttore o commerciante che utilizza il sistema di certificazione o il sistema verificato da terze parti interessato.

Al punto 3) "sulla governance dei regimi", gli operatori dovrebbero considerare i seguenti elementi:

- potenziali conflitti di interessi,
- estensione e risultati dei controlli sulle frodi e sulla corruzione,
- conformità dello schema di certificazione o di verifica di terze parti con gli standard internazionali o europei (ad esempio, le guide ISO pertinenti),
- conseguenze e sanzioni in caso di infrazioni nonché azioni correttive, anche in termini di sospensione della certificazione fino all'adozione di misure correttive, tenendo conto anche della rapidità della procedura di revoca e ripristino dell'autorizzazione al rilascio della certificazione per i prodotti, • inserimento di disposizioni in materia di coinvolgimento degli stakeholder, anche abilitando e promuovendo l' partecipazione dei piccoli agricoltori (se pertinente) al programma.
- informazioni sull'indipendenza delle organizzazioni terze che forniscono i servizi di certificazione o verifica pertinenti come organizzazioni accreditate. Le garanzie o le dichiarazioni dello schema, degli auditor affiliati allo schema o degli auditor terzi ingaggiati dallo schema per eseguire le sue procedure di garanzia non devono essere considerate isolatamente o considerate conclusive.
  Se ragionevolmente disponibili, si dovrebbero prendere in considerazione i pareri di altre parti interessate, tra cui i partecipanti al programma, i sindacati, le associazioni dei lavoratori e dei piccoli proprietari, le organizzazioni della società civile e non governative, nonché le organizzazioni di revisione e garanzia di terze parti.

b) Informazioni di base

Gli schemi di certificazione e verifica di terze parti sono pubblici o privati, a seconda del loro modello di governance, gestito o meno dal governo. Possono essere obbligatori o volontari, a seconda che siano legalmente vincolanti. Gli schemi privati sono utilizzati volontariamente dall'operatore, mentre quelli pubblici sono spesso (anche se non necessariamente) obbligatori e stabiliti dai paesi da cui provengono i prodotti. Sia gli schemi di certificazione pubblici che privati e di verifica di terze parti mirano a riconoscere buoni standard ambientali attraverso la certificazione e, in quanto tali, molti di essi hanno dato importanti contributi all'aumento della sostenibilità della produzione agricola in tutto il mondo.

Tuttavia, la valutazione d'impatto che ha preceduto l'EUDR, basandosi su altri studi pertinenti, ha anche individuato una serie di preoccupazioni riguardo a tali schemi, tra cui il fatto che hanno diversi livelli di trasparenza e diverse regole, procedure e sistemi di garanzia della qualità in atto, nonché relativi al monitoraggio, alla divulgazione e all'applicazione. Nel corso degli anni di funzionamento, sono state sollevate preoccupazioni anche sull'efficienza e l'integrità dei sistemi di catena di custodia (CoC) e sulla loro vulnerabilità alle frodi. Inoltre, la mancanza di audit indipendenti è una debolezza di alcuni schemi privati. Uno studio specifico commissionato dalla Commissione sui sistemi di certificazione e verifica nel settore forestale e per i prodotti a base di legno ha prodotto risultati simili, evidenziando una mancanza di trasparenza e il rischio di informazioni parziali o addirittura fuorvianti.18

[18] Commissione Europea, Relazione: Studio sui sistemi di certificazione e verifica nel settore forestale e per Prodotti a base di legno, Ufficio delle pubblicazioni dell'UE, 2021.

Machine Translated by Google

I sistemi di verifica pubblica obbligatoria con misure vincolanti possono includere standard elevati, sia in termini di copertura che di attuazione. È fondamentale che coprano tutti gli operatori economici di un paese (inclusi sia l'immissione sul mercato che le esportazioni) per evitare scappatoie e perdite che potrebbero essere causate dalla presenza di operatori economici non coperti dal sistema. Possono anche garantire una migliore integrazione dei piccoli proprietari terrieri fornendo il supporto necessario per superare il problema dei costi, spesso percepiti come significativi, poiché le economie di scala mettono le PMI in una posizione di svantaggio nel conseguimento della certificazione rispetto a operatori e commercianti più grandi.

Per quanto riguarda l'affidabilità e la pertinenza dei sistemi sia privati che pubblici, tutti gli elementi applicabili dei loro gli standard dovrebbero essere in linea (allo stesso livello o più elevati) con l'EUDR, in particolare per quanto riguarda la definizione di territorio esente da deforestazione, i requisiti di geolocalizzazione, la trasparenza e la legalità della produzione.

In questo contesto è importante notare che non tutti gli schemi includono standard e valutazioni relative alla legalità della produzione della merce in questione, e potrebbe quindi essere rilevante verificare quali requisiti di legalità siano coperti dagli schemi, sia in termini di leggi che coprono, sia di criteri o indicatori su cui si basa la valutazione della conformità. Ad esempio, gli schemi potrebbero differire nelle loro definizioni di cosa debba essere considerato una "legge" o "legale" pertinente nel paese di produzione o degli indicatori che devono essere considerati per valutare i rischi di illegalità.

Anche il processo decisionale interno e la governance, compresa la partecipazione diretta degli attori della catena di fornitura che richiedono e detengono la certificazione o acquisiscono e utilizzano prodotti certificati per soddisfare le richieste dei clienti, sono elementi che hanno implicazioni per l'attuazione, l'applicazione e la credibilità di qualsiasi schema pertinente.

Per agevolare ulteriormente gli scambi e il rispetto dell'EUDR, sarà istituito un archivio di pratiche a cui potranno fare riferimento gli operatori economici quando svolgono la dovuta diligenza per l'immissione e la messa a disposizione dei prodotti sul mercato dell'UE, e le autorità competenti quando eseguono i controlli del caso.

Per considerare ulteriori elementi rilevanti di tutte le forme di certificazione e verifica di terze parti, consultare la valutazione d'impatto della Commissione[19], le linee guida dell'UE sulle migliori pratiche per i sistemi di certificazione volontaria per i prodotti agricoli e alimentari[20], e i risultati dello studio della Commissione sui sistemi di certificazione e verifica nel settore forestale e per i prodotti a base di legno[21].

11. USO AGRICOLO

1. Introduzione

L'articolo 3(a) dell'EUDR proibisce l'immissione e la messa a disposizione sul mercato dell'Unione o l'esportazione da esso di merci e prodotti pertinenti, a meno che non siano esenti da deforestazione. L'articolo 2(13)(a) definisce "esenti da deforestazione" i prodotti pertinenti che contengono, sono stati alimentati con o sono stati realizzati utilizzando merci pertinenti che sono state prodotte su terreni che non sono stati soggetti a deforestazione dopo

[19] Commissione europea, SWD (2021) 326 final.

[20] GU C 341 del 16.12.2010, pagg. 5–11.

[21] Commissione Europea, Relazione: Studio sui sistemi di certificazione e verifica nel settore forestale e per Prodotti a base di legno, Ufficio delle pubblicazioni dell'UE, 2021.

Machine Translated by Google

31 dicembre 202022 Ai sensi dell'articolo 2(3) per "deforestazione" si intende la conversione della foresta ad uso agricolo, indotta o meno dall'uomo.

Il considerando (36) dell'EUDR spiega che la Commissione dovrebbe elaborare linee guida per chiarire l'interpretazione della definizione di "uso agricolo", in particolare in relazione alla conversione di foreste in terreni, il cui scopo non è l'uso agricolo. Il considerando 31 del regolamento sul ripristino della natura23 fa riferimento anche a tali linee guida.

Gli obiettivi principali del presente Capitolo sono pertanto i seguenti:

- chiarire la definizione di foresta, la misurazione dei parametri tecnici utilizzati per definire “foresta” ai sensi dell’EUDR in termini di superficie, altezza media e copertura della chioma, in particolare nei casi in cui gli alberi confinano o si sovrappongono ad aree agricole (sezione 3);
- chiarire il significato di "aree agricole ritirate dalla produzione" e "piantagioni agricole" di cui all'articolo 2(5) dell'EUDR, in particolare le condizioni in base alle quali le aree agricole, che sono state ad esempio ritirate dalla produzione, o sono incolte o sono utilizzate per determinati vivai, rimangono sotto "uso agricolo" ai fini dell'articolo 2 indipendentemente dalle caratteristiche del terreno, al fine di chiarire le condizioni per la conversione della foresta in area agricola (sezioni 3 e 4);
- fornire indicazioni sulle circostanze in cui, nonostante la copertura arborea osservata dopo il 31 dicembre 2020 (la data limite stabilita nell'articolo 2(13) dell'EUDR), l'area dovrebbe essere considerata come "uso agricolo" (sezione 4);
- chiarire le situazioni in cui un'area che rientra nella definizione di "foresta" non dovrebbe essere considerata convertita ad "uso agricolo" ma ad altri usi del suolo, in particolare:
  - ÿ ad altri usi del suolo per prevenire, minimizzare, mitigare o invertire l'impatto negativo sulla biodiversità dell'introduzione e della diffusione di specie aliene invasive, o ÿ
  - ad habitat seminaturali che sono ampiamente gestiti (ad esempio mediante pascolo conservativo) come richiesto da un piano di conservazione o ripristino che attua gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sulla protezione e il ripristino della natura e della biodiversità, o
  - ÿ per la prevenzione degli incendi boschivi o per l'impiego di energie rinnovabili (sezioni 2 e 4.a);
- fornire un’interpretazione dell’“uso agricolo” ai sensi dell’EUDR, tenendo conto delle definizioni stabilite nelle legislazioni UE applicabili e delle note esplicative concordate a livello internazionale (sezioni 4, 4.c e 4.d);
- chiarire gli usi combinati e sinergici delle aree con copertura arborea che rientrano nelle definizioni dell'EUDR, come i sistemi agroforestali, agrosilvicoli, silvopastorali e agrosilvopastorali (sezione 4.d);

- chiarire i diversi tipi di uso del suolo nella stessa area e l'uso delle mappe catastali e dei registri fondiari (Sezione 5).

2. Chiarimento sulla conversione delle foreste in terreni la cui finalità non è agricola
utilizzo

[22] L'altro elemento "senza deforestazione" nell'articolo 2(13)(b), che stabilisce che i prodotti pertinenti contenenti legno o realizzati utilizzando legno sono stati raccolti senza indurre il degrado forestale, esula dall'ambito di questo capitolo, che tratta specificamente della definizione di uso agricolo.

[23] *GU L 2024/1991 del 29.7.2024, ELI: http:// data.europa.eu/ eli/ reg/ 2024/1991/ oj*

Machine Translated by Google

Legislazione pertinente: ***EUDR – Considerando (36), Articolo 2 (3), (5), (13) – Definizioni, Articolo 3 (a) – Divieto***

Ai sensi dell'articolo 2(3) dell'EUDR, "deforestazione" significa conversione della foresta in uso agricolo e dovrebbe essere intesa come un cambiamento nell'uso del terreno da "foresta" come definito nell'articolo 2(4) dell'EUDR (discusso in dettaglio nella sezione 3) a "uso agricolo" come definito nell'articolo 2(5) dell'EUDR (discusso in dettaglio nelle sezioni 4, 4.c e 4.d). A questo proposito, l'entità della conversione in uso agricolo è irrilevante e tale conversione rende la merce in oggetto prodotta su tale terreno non conforme se la deforestazione è avvenuta dopo il 31 dicembre 2020.

La classificazione di un'area come "deforestata" si basa sul criterio oggettivo se la foresta è stata convertita per un uso e uno scopo specifici, che è indipendente dall'uso legalmente registrato e dai confini geografici del terreno o dalla questione di chi o cosa sia all'origine della deforestazione.

Ai fini del presente regolamento, la conversione delle foreste in altri usi del suolo che non rientrano nella definizione di "uso agricolo" significa che tale conversione non rientra nella definizione di "deforestazione" (si vedano le informazioni dettagliate su "Uso agricolo" nella Sezione 4). Ciò include la conversione delle foreste in aree di infrastrutture urbane quali linee elettriche, strade, città e insediamenti, per siti industriali non agricoli o per l'impiego di energie rinnovabili.

La conversione di terreni forestali non rientra inoltre nella definizione di "deforestazione" dell'EUDR se lo scopo primario della conversione e del suo successivo utilizzo del suolo non è l'uso agricolo, ma ad esempio l'impiego di energia rinnovabile, l'uso industriale, il ripristino della biodiversità, la prevenzione degli incendi boschivi, il benessere degli animali in condizioni climatiche estreme o la gestione di specie aliene invasive. Le attività agricole ausiliarie possono aver luogo laddove siano essenziali per supportare lo scopo primario della conversione e dell'uso del suolo dopo la conversione (vedere la sezione 4.a), o quando l'attività agricola non modifica l'uso predominante della foresta (vedere la sezione 4.b).

La responsabilità dell'applicazione delle disposizioni spetta agli Stati membri. Quando si applicano queste linee guida a casi individuali, gli Stati membri dovrebbero garantire che le circostanze specifiche di ciascun caso siano debitamente prese in considerazione. Nei casi in cui le attività sono trascurabili, date tutte le circostanze in gioco, dovrebbe essere rispettato il principio di proporzionalità.

3. Definizione di "Foresta"

Legislazione pertinente: ***EUDR – Articolo 2(4) – Definizioni***

Ai sensi dell'articolo 2 (4) dell'EUDR un'area è considerata "foresta" se si verificano le seguenti caratteristiche:

- **Terreno che si estende per più di 0,5 ettari** – Ciò significa che l'area degli alberi descritta dal il perimetro di copertura della chioma raggiunge 0,5 ettari o oltre.
- **Alberi più alti di 5 metri** – ciò significa che la cima degli alberi raggiunge l'altezza media di 5 metri o più.
- **Copertura della chioma superiore al 10%** - Ciò significa che il rapporto tra la copertura della chioma degli alberi che formano il popolamento arboreo e l'area occupata dal popolamento arboreo è superiore al 10%.

Machine Translated by Google

- **Alberi in grado di raggiungere tali soglie in situ** – Ciò significa aree con alberi giovani che non hanno ancora raggiunto, ma si prevede che raggiungano, una copertura del 10% e un'altezza dell'albero di 5 metri. Include in particolare aree che sono temporaneamente prive di scorte a causa del taglio netto come parte di una pratica di gestione forestale o di calamità naturali e che si prevede vengano rigenerate. • **Escludendo terreni prevalentemente ad uso agricolo o urbano** – Ciò significa che la foresta è determinata sia dalla presenza di alberi sia dall'assenza di altri usi predominanti del suolo (vedere di seguito e anche la Sezione 4).

L'estensione del territorio, l'altezza media e le caratteristiche della copertura arborea devono essere presenti o in grado di raggiungere queste soglie in situ simultaneamente.

Nel contesto dell'EUDR, **l'uso del suolo urbano** dovrebbe essere considerato predominante, ad esempio nel caso di parchi e giardini in aree urbane, indipendentemente dal raggiungimento delle soglie della definizione di foresta. Per maggiori informazioni sull'uso **agricolo predominante,** vedere la Sezione 4.

A condizione che siano soddisfatte le caratteristiche indicate nella definizione, l'area della "foresta" include, ma non è limitata a:

- aree circondate da foreste o strettamente connesse ad esse utilizzate per la silvicoltura, come strade forestali, tagliafuoco e altre piccole aree aperte, a meno che non siano costituite su una proprietà immobiliare individuale a sé stante,
- terreni abbandonati generalmente da più di 10 anni con una rigenerazione di alberi che hanno raggiunto i criteri di "foresta" (si veda in relazione a "terreni messi a riposo e terreni in riposo temporaneo" nella Sezione 4);

- mangrovie nelle zone di marea, indipendentemente dal fatto che questa zona sia classificata o meno come area terrestre;
- vivai di specie forestali coltivati all'interno delle aree forestali per soddisfare le esigenze dei proprietari forestali;
- aree esterne al territorio forestale legalmente designato che soddisfano i criteri della definizione di 'foresta'.

La definizione di "foresta" esclude le foreste nei sistemi di produzione agricola. Per ulteriori informazioni, vedere le sezioni 4.c e 4.d.

4. Definizione di "uso agricolo" ed eccezioni

Legislazione pertinente: *EUDR – Articolo 2 (5) – Definizioni*

Ai sensi dell'articolo 2 (5) dell'EUDR, un'area è considerata ad "uso agricolo" se lo scopo dell'uso del suolo è l'agricoltura.

a) Chiarimento della finalità dell'agricoltura

Ai sensi dell'articolo 2(5) il terreno è utilizzato per scopi agricoli (tra gli altri) nel seguente elenco di casi:

- **piantagioni agricole** definite nell'articolo 2(6) dell'EUDR. Per una guida più dettagliata su 'piantagioni agricole', vedere Sezione 4.c.

Machine Translated by Google

- **aree agricole messe a riposo** – Le aree agricole messe a riposo dovrebbero essere considerate in combinazione con "terreni a riposo temporaneo" come discusso di seguito in questa sezione. •
- **allevamento di bestiame** – Ciò include aree di pascoli temporanei o permanenti e fabbricati agricoli per l'allevamento e l'alloggiamento degli animali.

È opportuno notare che le categorie di "piantagione agricola", "superficie agricola messa a riposo" e superficie "per l'allevamento del bestiame" costituiscono un elenco non esaustivo di esempi di "uso agricolo".

Ai fini del presente regolamento, per terreni utilizzati per l'agricoltura si intendono le seguenti categorie di uso del suolo:

- Terreni destinati a colture temporanee, ovvero tutti i terreni utilizzati per colture con un ciclo di crescita solitamente inferiore a un anno, comprese le colture temporanee pluriennali.
- Terreni adibiti a prati e pascoli temporanei, ovvero terreni coltivati a colture erbacee foraggere, o erbe da falciatura o pascolo per un periodo inferiore a cinque anni consecutivi.
- Terreni accantonati o terreni a riposo temporaneo, ovvero terreni agricoli a riposo prolungato prima della ricoltivazione, dell'uso pastorale o dell'uso per altre attività agricole. Ciò può essere parte del sistema di rotazione delle colture delle aziende agricole o per motivi legittimi o circostanze eccezionali quali danni da inondazione, mancanza di acqua, indisponibilità di input, compresi motivi economici, sociali (malattia, problemi di successione) o legali (contenziosi, ecc.). NB: i terreni accantonati o rimasti a riposo dovrebbero essere considerati come rimasti sotto "uso agricolo" in genere per [dieci] anni. Tuttavia, l'area può essere considerata come rimasta sotto "uso agricolo" per un periodo più lungo di questo se viene dimostrato che le attività agricole non potevano essere riprese a causa di uno dei motivi sopra menzionati. Il motivo fornito deve coprire l'intero periodo in cui il terreno è stato accantonato o messo a riposo temporaneo. Se viene fatta tale dimostrazione, il terreno dovrebbe essere considerato ininterrottamente sotto uso agricolo, a meno che non sia ufficialmente designato come foresta dalla legge nazionale.

- Terreni sottoposti a colture permanenti, ovvero terreni coltivati con colture a lungo termine che non devono essere ripiantate per diversi anni, solitamente per cinque anni o più. I terreni sottoposti a colture permanenti includono anche terreni utilizzati per la coltivazione di colture permanenti sotto copertura protettiva, come descritto nella Sezione 4.b.
- Terreni adibiti a prati e pascoli permanenti, ovvero terreni utilizzati per più di cinque anni consecutivi per il pascolo di animali o per la coltivazione di foraggi, tramite coltivazione o naturalmente.
- Terreni sotto fabbricati agricoli e cortili, ovvero superfici occupate da fabbricati agricoli operativi (hangar, fienili, cantine, silos), edifici per la produzione animale (stalle, stalle, ovili, pollai) e cortili. • Laddove possa essere dimostrato con prove sufficientemente conclusive che sia (i) un

appezzamento di terreno era ad "uso agricolo" come descritto sopra prima del 31 dicembre 2020, sia (ii) laddove un produttore abbia deciso di piantare un bosco ceduo a rotazione breve o di impegnare il terreno in un rimboschimento temporaneo prima di tale data o dopo tale data e tale terreno non rientra nell'ambito di un piano di gestione forestale o di una legislazione che richiede la gestione forestale o la protezione delle foreste su tale appezzamento di terreno, tale appezzamento di terreno è considerato rimanere ad uso agricolo ai fini dell'EUDR e il produttore può continuare l'attività agricola su tale appezzamento di terreno.

- Le categorie di uso del suolo agricolo sopra menzionate possono comprendere anche superfici occupate da elementi paesaggistici, che sono incoraggiati per ragioni di biodiversità o ambientali.

Ripristino, gestione delle specie invasive, prevenzione degli incendi boschivi, benessere degli animali, distribuzione delle energie rinnovabili

I terreni che sono stati convertiti per uno o più degli scopi principali elencati di seguito **non** devono essere considerati convertiti ad uso agricolo se la conversione è stata intrapresa per:

Machine Translated by Google

- prevenire, ridurre al minimo, mitigare o invertire l'impatto negativo sulla biodiversità dell'introduzione e della diffusione di specie aliene invasive, se limitato a quanto strettamente necessario e supportato da piani di prevenzione, piani di gestione o mandati ufficiali, oppure

- prevenire, o ridurre al minimo e mitigare il rischio di incendi boschivi, se limitato a quanto strettamente necessario e supportato da piani di prevenzione incendi, piani di gestione forestale o mandati ufficiali, o

- garantire il rispetto delle leggi sul benessere degli animali laddove l'erezione di strutture (permanenti e non permanenti) per ospitare gli animali sia necessaria allo scopo di garantire il loro benessere e limitata all'area minima necessaria per la costruzione, e laddove tale attività non abbia impatto sulla categorizzazione delle aree circostanti come forestali, oppure

- garantire il ripristino e la successiva gestione della conservazione degli ecosistemi ad alto valore di biodiversità (come ad esempio alcuni tipi di brughiere, zone umide o praterie) se richiesto da un piano di conservazione o ripristino (ad esempio un piano di gestione di un'area protetta o un piano nazionale o regionale di ripristino della natura) attuando gli obblighi derivanti da accordi multilaterali globali sulla protezione e il ripristino della natura e della biodiversità come l'
  Convenzione sulla diversità biologica e la biodiversità globale di Kunming-Montreal
  Quadro, o

- implementare l'energia rinnovabile (ad esempio attraverso l'installazione di parchi eolici, fotovoltaici),

anche se possono essere svolte attività agricole ausiliarie ove essenziali per supportare lo scopo primario della conversione e l'uso del suolo dopo la conversione.

b) Chiarimento dell'uso prevalente del suolo

Secondo l'articolo 2(4), nel caso in cui l'uso predominante del suolo sia l'agricoltura, il terreno non rientra nella definizione di "foresta".

Nel contesto dell'EUDR, ai fini delle esclusioni di cui alla definizione di "foresta" nell'articolo 2(4), **"l'uso agricolo"** dovrebbe essere considerato predominante nel seguente elenco non esaustivo di casi:

- Pascolo silvopastorale stagionale (ad esempio pascolo estivo) o temporaneo in aree coperte da alberi che non rientrano nella categoria delle foreste primarie (ad esempio in pascoli seminaturali o in pascoli naturali con copertura arborea mutevole).
- Se a causa delle condizioni climatiche (ad esempio, copertura nevosa temporanea) le pratiche silvopastorali o agrosilvicole sono limitate a un certo periodo dell'anno, possono essere considerate l'uso predominante. • Istituzione di gruppi protettivi di alberi per vari scopi ambientali o di biodiversità su un
  area prevalentemente ad uso agricolo (ad esempio pascolo), anche se l'area raggiunge le soglie della definizione di "foresta".

Questi casi sono diversi dalle attività agricole ausiliarie nel contesto della conversione ai fini del ripristino o della gestione di specie aliene invasive, che non rientrano nell'"uso agricolo", vedi sopra.

Al contrario, ai fini dell'EUDR, **l'"uso agricolo" non** dovrebbe essere considerato **predominante ,** ad esempio nel caso di produzione su piccola scala di prodotti secondari (ad esempio caffè) e pascolo estensivo occasionale o occasionalmente su piccola scala nelle foreste, purché la produzione e le attività correlate non abbiano effetti dannosi sull'habitat della foresta.

Machine Translated by Google

c) Definizione di 'Piantagione agricola'

Legislazione pertinente: *EUDR – Articolo 2(6) – Definizioni*

Le “piantagioni agricole” sono incluse nella definizione di “uso agricolo” di cui all’articolo 2(5) Direttiva UE 2007/48/CE.

La definizione dell'articolo 2(6) dell'EUDR “piantagione agricola” si riferisce in primo luogo a “terreni con boschi in sistemi di produzione agricola, quali piantagioni di alberi da frutto, piantagioni di palma da olio, uliveti”, che fa riferimento a terreni coltivati, comprese le colture permanenti come descritto nella sezione 4.

In secondo luogo, tale definizione si riferisce ai "sistemi agroforestali in cui le colture sono coltivate sotto copertura arborea", il che è spiegato nella Sezione 4.d e deve essere letto insieme all'eccezione in cui l'uso predominante del suolo non cambia. L'articolo 2 (6) EUDR chiarisce ulteriormente che tutte le piantagioni di materie prime pertinenti diverse dal legno sono comprese nei termini "piantagione agricola", pertanto tali piantagioni rientrano nella definizione di "uso agricolo".

Infine, l'articolo 2 (6) EUDR stabilisce che le piantagioni agricole sono escluse dalla definizione di "foresta". Ciò significa che le aree che soddisfano i criteri di piantagione agricola non rientrano nella definizione di foresta, anche quando includono alberi come la gomma o la palma da olio.

d) Chiarimento sul 'sistema agroforestale'

Legislazione pertinente: *EUDR – Considerando (37) e Articolo 2 (6) – Definizioni*

Secondo i documenti della FAO24, "agroforestazione" è un nome collettivo per sistemi e tecnologie di utilizzo del suolo in cui le piante perenni legnose (alberi, arbusti, palme, bambù, ecc.) vengono deliberatamente utilizzate nella stessa unità di gestione del suolo come colture agricole e/o animali, in una qualche forma di disposizione spaziale o sequenza temporale. Nei sistemi agroforestali ci sono interazioni sia ecologiche che economiche tra i diversi componenti. Ci sono due sistemi agroforestali di base: simultaneo e sequenziale.
Nei sistemi simultanei alberi e colture o animali crescono insieme sullo stesso appezzamento di terra, mentre nei sistemi sequenziali colture e alberi si alternano nell'occupare la maggior parte dello stesso spazio, riducendo al minimo la loro competizione.

L'agroforestazione può anche riferirsi a pratiche forestali specifiche che integrano le attività agricole, ad esempio migliorando la fertilità del suolo, riducendo l'erosione del suolo, migliorando la gestione dei bacini idrografici o fornendo ombra e cibo per il bestiame.25

Il considerando (37) ricorda che le definizioni della FAO non considerano i sistemi agroforestali come foreste, ma come uso agricolo e che comprendono varie situazioni come quelle in cui le colture sono coltivate sotto copertura arborea, nonché i sistemi agrosilvicoli, silvopastorali e agrosilvopastorali.

24 FAO 2003. Thesaurus multilingue sulla proprietà terriera. Capitolo 7. La terra in un contesto agricolo, pastorale e forestale.

[25] FAO Programma Mondiale per il Censimento dell'Agricoltura 2020, Vol. 1, p.120, punto 8.12.12 e 8.12.13

Machine Translated by Google

Poiché la definizione di "foresta" nell'articolo 2(4) dell'EUDR esclude terreni prevalentemente ad "uso agricolo", si può dedurre che se un terreno è prevalentemente utilizzato nell'ambito di "sistemi agroforestali" per gli scopi indicati nel considerando (37), non può essere considerato "foresta". In questo caso e ai fini del regolamento, questo terreno deve essere considerato come ad "uso agricolo". Per quanto riguarda le attività agricole ausiliarie, comprese le attività agroforestali nel contesto del ripristino, si veda la sezione 2.

5. Chiarimento dell'uso del suolo in caso di più tipologie di uso del suolo nella stessa area e utilizzo di catasti e mappe catastali

Nel caso in cui un appezzamento di terreno contenga sia un'area che rientra nella definizione di "foresta" sia un'area che è "ad uso agricolo", le due aree devono essere considerate separatamente. L'area che soddisfa i criteri della definizione di "foresta" rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento, mentre l'area che soddisfa i criteri di "uso agricolo" non rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento in termini di conversione.

Non è rilevante se la parte del terreno utilizzata per l'agricoltura sia più grande della parte del terreno considerata foresta secondo la definizione. Ad esempio, ciò significa che se una proprietà di 10 ettari ha un'area di 2 ettari che può essere considerata area forestale secondo criteri oggettivi e 8 ettari sono coltivati per uso agricolo, allora i 2 ettari di foresta sono classificati come foresta, indipendentemente dal fatto che costituiscano solo il 20% della proprietà totale.

Nella valutazione se un determinato appezzamento di terreno costituisca una foresta, le proprietà forestali effettive dovrebbero prevalere sulla designazione nei catasti e nelle mappe catastali. Per dimostrare l'uso agricolo in passato, i catasti e le mappe catastali possono essere ulteriori elementi per integrare i dati satellitari.
Inoltre, i piani di gestione forestale e i registri delle aree forestali designate possono essere utili per determinare se l'area è una foresta senza copertura arborea attuale, in particolare nel caso in cui l'area sia temporaneamente priva di scorte senza copertura arborea a causa di pratiche di gestione forestale, calamità naturali o primi anni di rimboschimento. L'Osservatorio UE26 fornito dalla Commissione è uno strumento gratuito per tutti gli stakeholder per determinare la copertura forestale globale del 2020. Tuttavia, l'Osservatorio non è esclusivo, non obbligatorio e non ha alcun valore legale. Gli stakeholder pubblici e privati possono utilizzare qualsiasi mappa ritengano idonea ai fini del loro esercizio di due diligence o dei controlli.

[26] https://forest-observatory.ec.europa.eu/forest/gfc2020

Machine Translated by Google

1. **ALLEGATO** IO

COME SI APPLICANO NELLA PRATICA LE INTERPRETAZIONI DI "IMMISSIONE SUL MERCATO", "MESSAGGIO DISPONIBILE SUL MERCATO" ED "ESPORTAZIONE"?

Gli scenari seguenti delineano le situazioni in cui una persona fisica o giuridica è considerata un operatore ai sensi dell'EUDR.

[Salvo diversa indicazione, gli operatori in tutti gli scenari di seguito indicati sono tenuti a svolgere la due diligence sui prodotti/merci pertinenti e a presentare una dichiarazione di due diligence (DDS) al sistema informativo EUDR o a designare un rappresentante autorizzato, di cui all'articolo 6, per presentare la DDS per loro conto.]

[Ai sensi dell'articolo 4(3), la presentazione di una dichiarazione di due diligence (DDS) implica che l'operatore o il commerciante non PMI abbia esercitato la dovuta diligenza come indicato dalle disposizioni applicabili dell'EUDR e si assuma la responsabilità della conclusione che sono esenti da deforestazione e sono stati prodotti in conformità alla legislazione pertinente del paese di produzione, ai sensi dell'articolo 3).

Scenario 1 – Lavorazione dei prodotti

Il produttore A stabilito nell'UE (operatore non PMI) è un'azienda che acquista olio di palma [HS 1511] in un paese terzo e lo importa nell'UE, dove utilizza l'olio di palma per produrre alcoli grassi industriali [HS 3823 70]. Quindi vende gli alcoli grassi industriali al produttore B in un altro Stato membro dell'UE.

ÿ Il produttore A è un operatore quando importa nell'UE (dichiara per la procedura doganale "immissione in libera pratica") l'olio di palma, poiché l'olio di palma è un prodotto rilevante coperto dall'Allegato I dell'EUDR. Ciò significa che il produttore A deve esercitare la dovuta diligenza sull'olio di palma, inviare una DDS al Sistema informativo e includere il numero di riferimento DDS nella dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica.

ÿ Il produttore A è anche un operatore quando immette sul mercato gli alcoli grassi industriali, poiché gli alcoli grassi industriali sono prodotti pertinenti coperti dall'Allegato I dell'EUDR. Ciò significa che il produttore A deve presentare una DDS separata per gli alcoli grassi industriali prima di immetterli sul mercato, in cui può fare riferimento al suo precedente numero di riferimento DDS ai sensi dell'Articolo 4(9).

Scenario 2 – Materiali di imballaggio

Scenario 2a

Il produttore C stabilito nell'UE (operatore PMI) importa carta patinata artigianale [HS 4810] dal produttore B stabilito in un paese terzo e la utilizza per confezionare altri prodotti che vengono successivamente venduti sul mercato dell'Unione.

ÿ Il produttore C è un operatore quando importa nell'UE (vale a dire, dichiara per la procedura doganale "immissione in libera pratica") la carta artigianale, poiché la carta artigianale è un prodotto rilevante coperto dall'Allegato I dell'EUDR: sebbene verrà utilizzata come imballaggio, la carta artigianale viene importata come prodotto a sé stante *(confronta con lo Scenario 2b)* e pertanto è soggetta alla due diligence. Il produttore C deve inviare una DDS al Sistema informativo e includere il numero di riferimento DDS nella dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica.

ÿ Il produttore C non è tenuto a esercitare la dovuta diligenza o a presentare una DDS per la carta artigianale quando viene successivamente utilizzata per imballare altri prodotti poiché non viene venduta come prodotto a sé stante, ma piuttosto

Machine Translated by Google

come materiale di imballaggio (che non conferisce al prodotto il suo carattere essenziale) e pertanto non è regolamentato come prodotto rilevante ai sensi dell'EUDR.

Scenario 2b

L'azienda D con sede nell'UE (operatore PMI) importa cornici in legno [HS 4414] da un paese terzo e le vende al rivenditore E con sede nell'UE. Le cornici sono state imballate in cartone.

ÿ La società D è un operatore quando importa nell'UE (vale a dire dichiara per la procedura doganale "immissione in libera pratica") i telai in legno, poiché i telai in legno sono un prodotto rilevante coperto dall'Allegato I dell'EUDR. Ciò significa che la società D deve esercitare la dovuta diligenza sui telai in legno, inviare un DDS al Sistema informativo e includere il numero di riferimento DDS nella dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica.

ÿ La società D non è tenuta a esercitare la dovuta diligenza o a presentare una DDS per l'imballaggio in cartone, poiché questo non è stato importato come prodotto a sé stante, ma piuttosto come materiale di imballaggio (che non conferisce al prodotto il suo carattere essenziale) e pertanto non è regolamentato come prodotto rilevante ai sensi dell'EUDR.

Scenario 3 – Trasferimenti di proprietà

Scenario 3a

Il produttore F stabilito nell'UE (operatore non PMI) acquista pelli grezze di bovini [HS ex 4101] dal fornitore H, che è stabilito al di fuori dell'UE. In base al contratto, la proprietà viene immediatamente trasferita al produttore F mentre le pelli sono ancora al di fuori dell'UE e il produttore F le importa nell'UE.
Dopo l'importazione nell'UE, il produttore F trasforma le pelli in pelli conciate [HS ex 4104] e le vende al rivenditore I (commerciante) non PMI stabilito nell'UE.

ÿ Il produttore F è un operatore quando importa nell'UE (dichiara per la procedura doganale "immissione in libera pratica") pelli grezze di bovini, poiché le pelli grezze di bovini sono un prodotto pertinente coperto dall'allegato I dell'EUDR. Ciò significa che il produttore F deve esercitare la dovuta diligenza sulle pelli grezze, inviare una DDS al sistema informativo e includere il numero di riferimento DDS nella dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica. Come parte della sua dovuta diligenza per le pelli grezze, il produttore F deve includere informazioni di geolocalizzazione che facciano riferimento a tutti gli stabilimenti in cui sono stati allevati i bovini (in conformità all'articolo 9(1)(d)). In conformità al considerando 39, il produttore F determina se i bovini utilizzati per produrre tali pelli sono stati alimentati con un altro prodotto pertinente e, in tal caso, esegue anche la dovuta diligenza richiesta per l'alimentazione del bestiame.

ÿ Il produttore F è anche un operatore quando immette le pelli conciate sul mercato, poiché le pelli conciate sono prodotti pertinenti coperti dall'Allegato I dell'EUDR. Ciò significa che il produttore F deve presentare una DDS separata per loro prima di venderle al commerciante I. Il produttore F può fare riferimento alla DDS esistente relativa alle pelli grezze che ha precedentemente immesso sul mercato al momento dell'importazione nell'UE.

ÿ In quanto *commerciante non PMI,* il commerciante I si assume gli stessi obblighi di due diligence di un operatore. Dopo aver accertato che è stata esercitata la due diligence relativa alle pelli grezze di bovini, il commerciante I è tenuto a presentare un DDS separato per le pelli conciate acquistate dal produttore F prima di venderle ai consumatori o ad altri attori più a valle della catena di fornitura (vale a dire, *rendendole disponibili* sul mercato dell'Unione). Il DDS del commerciante I può fare riferimento al DDS esistente del produttore F per le pelli conciate ai sensi dell'articolo 4(9).

[In questo scenario, la proprietà viene trasferita da una persona non UE a una persona UE prima che il prodotto entri fisicamente nell'UE]

Machine Translated by Google

Scenario 3b

Un produttore F stabilito nell'UE (operatore non PMI) acquista pelli conciate di bovini [HS ex 4104] online dal fornitore H, che è stabilito al di fuori dell'UE. In base al contratto, la proprietà viene trasferita al produttore F solo quando le pelli vengono consegnate alla sua fabbrica nell'UE. L'agente di spedizione G importa le pelli nell'UE per conto del fornitore H e le consegna alla fabbrica del produttore F.

ÿ Il fornitore H è un operatore quando importa pelli conciate di bovini nell'UE (vale a dire, dichiara per la procedura doganale "immissione in libera pratica"), in quanto sono un prodotto pertinente coperto dall'allegato I dell'EUDR. Ciò significa che il fornitore H deve esercitare la dovuta diligenza sulle pelli di bovini, presentare una DDS al sistema informativo e includere il numero di riferimento DDS nella dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica [o incaricare l'agente di spedizione G come rappresentante autorizzato ai sensi dell'articolo 6(1) di presentarla]. Come parte della sua dovuta diligenza per le pelli, il fornitore H deve includere informazioni di geolocalizzazione che facciano riferimento a tutti gli stabilimenti in cui sono stati allevati i bovini (in conformità all'articolo 9(1)(d)). In conformità al considerando 39, il fornitore H determina se i bovini utilizzati per produrre tali pelli sono stati alimentati con un altro prodotto pertinente e, in tal caso, esegue anche la dovuta diligenza richiesta per l'alimentazione del bestiame.

ÿ Il produttore F è la prima persona fisica o giuridica a rendere disponibili i prodotti in questione sul mercato UE ed è anche considerato un operatore ai sensi dell'articolo 7, vale a dire che sebbene non sia in realtà un operatore ai sensi della definizione di cui all'articolo 2(15), l'articolo 7 stabilisce che è soggetto agli stessi obblighi di un operatore. Pertanto, il produttore F deve esercitare la dovuta diligenza e presentare un DDS separato al sistema informativo prima di venderli ai consumatori o ad altri attori più a valle della catena di fornitura, in cui può fare riferimento al DDS del fornitore H ai sensi dell'articolo 4(9).

[In questo scenario, la proprietà viene trasferita dalla persona extra UE alla persona UE solo dopo che il prodotto è entrato fisicamente nell'UE]

Scenario 4 – Collocazione vs. messa a disposizione sul mercato

[Gli scenari 4a, 4b, 4c e 4d dimostrano la differenza tra immissione e messa a disposizione sul mercato dell'Unione ed esemplificano alcune delle circostanze in cui un'impresa a valle può essere un operatore.]

Scenario 4a

Il grossista J stabilito nell'UE (operatore PMI) importa cacao in polvere [HS 1805] da un produttore di un paese terzo (non UE) e lo vende al dettagliante K stabilito nell'UE, non PMI. Il dettagliante K importa ulteriore cacao in polvere da un paese terzo (produttore non UE) e lo mescola con il cacao in polvere acquistato dal grossista J per la vendita ai consumatori finali all'interno dell'UE *(confronta con gli scenari 4b, 4c, 4d).*

ÿ Il grossista J è un operatore quando importa nell'UE (vale a dire, dichiara per la procedura doganale "immissione in libera pratica") il cacao in polvere *(immissione sul mercato),* poiché il cacao in polvere è un prodotto rilevante coperto dall'Allegato I dell'EUDR. Ciò significa che il grossista J deve esercitare la dovuta diligenza sul cacao in polvere, inviare un DDS al Sistema informativo e includere il numero di riferimento DDS nella dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica.

ÿ Per la polvere di cacao acquistata dal grossista J, il dettagliante K agisce come commerciante perché questa polvere di cacao è già stata immessa sul mercato dell'Unione. In quanto commerciante *non PMI ,* il dettagliante K si assume gli stessi obblighi di due diligence di un operatore ed è tenuto a presentare un DDS per la polvere di cacao acquistata dal grossista J prima di venderla *(rendendola disponibile).* Il dettagliante K può fare riferimento al DDS esistente del grossista J per la polvere di cacao, dopo aver confermato che la due diligence è stata svolta correttamente in conformità con i requisiti EUDR ai sensi dell'articolo 4(9), ma il dettagliante K mantiene comunque la responsabilità della conformità.

Machine Translated by Google

ÿ Il rivenditore K è un operatore per il cacao in polvere aggiuntivo che K importa direttamente nell'UE (dichiarazione per la procedura doganale di "immissione in libera pratica"), poiché il cacao in polvere è un prodotto pertinente contemplato dall'allegato I dell'EUDR e K immette per la prima volta il cacao in polvere aggiuntivo sul mercato.
Ciò significa che il rivenditore K deve esercitare la dovuta diligenza sul cacao in polvere aggiuntivo, inviare un DDS al sistema informativo e includere il numero di riferimento DDS nella dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica.

Scenario 4b

Il grossista J stabilito nell'UE (operatore PMI) importa cacao in polvere [HS 1805] da un produttore di un paese terzo (non UE) e lo vende al dettagliante K stabilito nell'UE (commerciante non PMI). Il dettagliante K rivende il cacao in polvere all'interno dell'UE.

ÿ Il grossista J è un operatore quando importa la polvere di cacao nell'UE (vale a dire, dichiara per la procedura doganale "immissione in libera pratica"), poiché la polvere di cacao è un prodotto rilevante coperto dall'Allegato I dell'EUDR. Ciò significa che il grossista J deve esercitare la dovuta diligenza sulla polvere di cacao, inviare un DDS al Sistema informativo e includere il numero di riferimento DDS nella dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica.

ÿ Poiché il cacao in polvere è già stato immesso sul mercato dal rivenditore J e a condizione che il rivenditore K non lo abbia né elaborato né integrato prima della rivendita, il rivenditore K sta solo *rendendo disponibile* un prodotto rilevante. Ai fini dell'esercizio della due diligence e della presentazione di dichiarazioni di due diligence ai sensi dell'articolo 4(2) e (9), il rivenditore K può fare riferimento al DDS esistente dopo aver stabilito che la due diligence è stata esercitata correttamente dal grossista J ai sensi dell'articolo 4(9), ma il rivenditore K mantiene comunque la responsabilità della conformità.

Scenario 4c

Un grossista J stabilito nell'UE (operatore PMI) importa olio di semi di soia [HS 1507] da un produttore di un paese terzo (non UE) e lo vende al dettagliante K stabilito nell'UE (commerciante PMI). Il dettagliante K rivende l'olio di semi di soia all'interno dell'UE.

ÿ Il grossista J è un operatore quando importa l'olio di soia nell'UE (vale a dire, dichiara per la procedura doganale "immissione in libera pratica"), poiché l'olio di soia è un prodotto rilevante coperto dall'Allegato I dell'EUDR. Ciò significa che il grossista J deve esercitare la dovuta diligenza sull'olio di soia, inviare un DDS al Sistema informativo e includere il numero di riferimento DDS nella dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica.

ÿ Poiché l'olio di soia è già stato immesso sul mercato dal grossista J e a condizione che il dettagliante K non lo abbia né elaborato né integrato prima di rivenderlo, il dettagliante K sta solo *rendendo disponibile* un prodotto rilevante. Poiché il dettagliante K è un *commerciante PMI,* non ha gli stessi obblighi di due diligence di un operatore. Il dettagliante K deve quindi raccogliere e conservare le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5 dell'EUDR , ma non è tenuto a presentare un DDS per l'olio di soia prima di rivenderlo ai sensi dell'articolo 5(2).

Scenario 4d

Il grossista J stabilito nell'UE (operatore PMI) importa fave di cacao [HS 1801] da un produttore di un paese terzo (non UE) e le vende al produttore K stabilito nell'UE (operatore non PMI). Il produttore K utilizza le fave di cacao per realizzare tavolette di cioccolato [HS 1806], che vende all'interno dell'UE.

ÿ Il grossista J è un operatore quando importa le fave di cacao nell'UE *(dichiara per la procedura doganale "immissione in libera pratica"),* poiché le fave di cacao sono un prodotto rilevante coperto dall'Allegato I dell'EUDR. Ciò significa che il grossista J deve esercitare la dovuta diligenza sulle fave di cacao, presentare un DDS

Machine Translated by Google

al Sistema Informativo e includere il numero di riferimento DDS nella dichiarazione doganale di immissione in libera pratica.

ÿ Il produttore K diventa un operatore quando vende le tavolette di cioccolato, perché anche le tavolette di cioccolato sono un prodotto rilevante elencato nell'Allegato I dell'EUDR e vengono immesse sul mercato *(messe a disposizione per la prima volta).* Ai fini dell'esercizio della dovuta diligenza e della presentazione di dichiarazioni di dovuta diligenza ai sensi dell'Articolo 4(2) e (9), il rivenditore K può fare riferimento al DDS esistente dopo aver stabilito che la dovuta diligenza è stata esercitata correttamente dal grossista J ai sensi dell'Articolo 4(9), ma il rivenditore K mantiene comunque la responsabilità della conformità.

Scenario 5 – Utilizzo del DDS esistente come riferimento

La società L (operatore non PMI) con sede nell'UE acquista carne bovina congelata [HS ex0202] dall'agricoltore M (operatore PMI) con sede nell'UE che ha prodotto il bestiame all'interno dell'UE. L'agricoltore M ha acquistato il mangime per il bestiame dal rivenditore W (operatore PMI) che ha esercitato la dovuta diligenza. La società L esporta quindi la carne bovina congelata [HS ex0202] in un paese terzo. La carne non è stata trasformata o mescolata con altri prodotti pertinenti.

ÿ L'agricoltore M è un operatore quando vende carne bovina congelata alla società L e deve effettuare la due diligence e inviare un DDS per la carne bovina al Sistema informativo prima della vendita. Come parte della sua due diligence per la carne bovina, l'agricoltore M deve includere informazioni di geolocalizzazione che facciano riferimento a tutti gli stabilimenti in cui è stato allevato il bestiame (in conformità con l'articolo 9(1)(d)). In conformità con il considerando 39, l'agricoltore M determina se il bestiame è stato nutrito con un altro prodotto pertinente e, in tal caso, l'agricoltore M deve utilizzare come prova le fatture pertinenti, i numeri di riferimento delle dichiarazioni di due diligence pertinenti o qualsiasi altra documentazione pertinente ricevuta dal rivenditore W che indichi che il mangime era privo di deforestazione.

ÿ La società L è un operatore quando esporta la carne dall'UE (vale a dire, dichiara per la procedura doganale di esportazione). La società L deve quindi accertarsi che sia stata esercitata la dovuta diligenza relativamente alla carne bovina e presentare un DDS separato, che può fare riferimento al precedente DDS presentato dall'agricoltore M ai sensi dell'articolo 4(9). Se, invece di esportare la carne in un paese terzo, la società L decide di vendere la carne all'interno dell'UE, allora la società L agirebbe come commerciante, ma sarebbe soggetta agli **stessi** obblighi di cui sopra, poiché i commercianti non PMI sono considerati operatori non PMI ai sensi dell'articolo 5(1).

Scenario 6 – Due diligence per persone fisiche/microimprese

Il proprietario forestale privato N (operatore PMI) stabilito nell'UE stipula un contratto con l'azienda di legname O (operatore non PMI) per la raccolta di alcuni dei suoi alberi. L'azienda O raccoglie gli alberi, ma i tronchi [HS 4403] sono ancora di proprietà del proprietario forestale privato N. Quando i tronchi vengono raccolti, il proprietario forestale privato N vende i tronchi raccolti all'azienda di legname O. L'azienda di legname O invia quindi i tronchi alla propria segheria e li immette sul mercato come legname segato [HS 4407].

ÿ Il proprietario della foresta N è un operatore e deve effettuare la due diligence prima di immettere i tronchi sul mercato. Tuttavia, poiché il proprietario forestale N è una *persona fisica/ microimpresa,* ha la possibilità di incaricare il successivo operatore o commerciante più in basso nella catena di fornitura che non sia una persona fisica/microimpresa di agire come rappresentante autorizzato e di presentare il DDS per suo conto. Nel caso in cui il proprietario forestale N scelga di incaricare la società O di presentare il DDS per suo conto, comunica alla società O tutte le informazioni necessarie per confermare che ha già esercitato la dovuta diligenza e che non è stato riscontrato alcun rischio/rischio trascurabile ai sensi dell'articolo 6(3). Il proprietario forestale N mantiene la responsabilità della conformità.

ÿ L'azienda di legname O è un operatore quando immette sul mercato legname segato come prodotto di legno pertinente coperto dall'allegato I dell'EUDR, prodotto da tronchi raccolti nella foresta del proprietario della foresta

Machine Translated by Google

N. Ciò significa che l'azienda di legname O deve accertarsi che sia stata esercitata la dovuta diligenza in relazione ai tronchi e inviare un DDS separato al Sistema informativo prima di immettere sul mercato il legname segato prodotto dalla segatura degli alberi del proprietario forestale N.

Scenario 7 – Incarico di terzi come rappresentanti autorizzati

Il rivenditore P stabilito nell'UE (operatore PMI) importa pneumatici in gomma [HS ex4011] da un paese terzo (extra UE) e sceglie di incaricare la società Q stabilita nell'UE come suo rappresentante autorizzato per presentare il DDS come fornitore di servizi per il rivenditore P.

ÿ Il rivenditore P è un operatore quando importa nell'UE (dichiara per la procedura doganale "immissione in libera pratica") gli pneumatici in gomma, poiché gli pneumatici in gomma sono un prodotto rilevante coperto dall'Allegato I dell'EUDR. Ciò significa che il rivenditore P deve esercitare la dovuta diligenza sugli pneumatici in gomma, ma il rivenditore P può incaricare la società Q come rappresentante autorizzato di presentare il DDS per gli pneumatici per suo conto ai sensi dell'Articolo 6(1). La società Q non agisce come membro della catena di fornitura, è solo un fornitore di servizi che presenta il DDS al Sistema informativo per conto del rivenditore P e, su richiesta delle autorità competenti, fornisce una copia del mandato ai sensi dell'Articolo 6(2). Il rivenditore P mantiene la responsabilità della conformità degli pneumatici all'Articolo 3 dell'EUDR.

Scenario 8 – Copertura del prodotto

Il produttore R stabilito nell'UE (operatore PMI) importa olio di palma [HS 1511] da produttori di paesi terzi (non UE) nell'UE e lo trasforma nel suo stabilimento in sapone [HS 3401] che vende all'interno dell'UE.

ÿ Il produttore R è un operatore quando importa nell'UE (dichiara per la procedura doganale "immissione in libera pratica") l'olio di palma, poiché l'olio di palma è un prodotto rilevante coperto dall'Allegato I dell'EUDR. Ciò significa che R deve esercitare la dovuta diligenza, inviare una DDS al Sistema informativo e includere il numero di riferimento DDS nella dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica.

ÿ Tuttavia, quando vende il sapone, il produttore R non è tenuto a esercitare la dovuta diligenza o a presentare una DDS per l'olio di palma contenuto nel sapone, poiché il sapone stesso non è un prodotto rilevante elencato nell'allegato I dell'EUDR.

Scenario 9 – Immissione sul mercato di prodotti rilevanti da parte di un operatore PMI

Scenario 9a

Il commerciante di soia S (commerciante non PMI) stabilito nell'UE acquista semi di soia [HS 1201] che erano già stati immessi sul mercato da un'altra azienda. Il commerciante non PMI S stabilito nell'UE vende semi di soia all'azienda T (operatore PMI) stabilita nell'UE. L'azienda T crea farina di semi di soia [HS 1208 10] dai semi di soia e li vende.

ÿ Il commerciante S è un commerciante non PMI quando vende *(rende disponibili)* i semi di soia alla società T, poiché i semi di soia sono un prodotto rilevante coperto dall'Allegato I dell'EUDR. Ciò significa che il commerciante S deve accertarsi che sia stata esercitata la due diligence relativa ai semi di soia e inviare un nuovo DDS al Sistema informativo prima di vendere i semi di soia alla società T.

ÿ La società T è un operatore quando immette sul mercato la farina di semi di soia vendendola, in quanto ha trasformato i semi di soia in un nuovo prodotto (la farina di semi di soia), che è un prodotto rilevante con un codice HS separato ai sensi dell'allegato I dell'EUDR. Poiché questa vendita da parte della società T è un'immissione sul mercato *(prima messa a disposizione)* di un nuovo prodotto rilevante, la società T è un operatore. In quanto PMI, la società T non è tenuta a svolgere la due diligence prima di immettere sul mercato la farina di semi di soia né a presentare una dichiarazione di due diligence nel sistema informativo perché la farina di semi di soia è realizzata con semi di soia.

Machine Translated by Google

fagioli che sono già stati sottoposti a due diligence e per i quali il commerciante S ha già presentato una dichiarazione di due diligence ai sensi dell'articolo 4(8), ma la società T mantiene comunque la responsabilità della conformità.

Scenario 9b

Il proprietario privato di foreste U (operatore PMI) stabilito nell'UE raccoglie alcuni dei suoi alberi. Quindi lavora i tronchi e crea cornici in legno personalizzate [HS4414] dai tronchi nella sua attività per vendere le cornici in legno direttamente ai consumatori finali.

ÿ Il proprietario forestale U è un operatore e deve effettuare la due diligence prima di immettere sul mercato i tronchi raccolti [HS 4403] per trasformarli in cornici in legno e inviare una DDS al Sistema informativo.

ÿ Il proprietario forestale U è un operatore quando immette sul mercato le cornici in legno personalizzate che crea, poiché le cornici in legno personalizzate sono un prodotto rilevante coperto dall'Allegato I dell'EUDR e si tratta della loro *prima* messa a disposizione sul mercato. Il proprietario forestale U è un operatore PMI, pertanto ai sensi dell'Articolo 4(8) non deve esercitare la dovuta diligenza né presentare una nuova dichiarazione di dovuta diligenza nel Sistema informativo per le cornici in legno perché sono state realizzate con tronchi che erano già soggetti a dovuta diligenza e il DDS è stato presentato per i tronchi nel Sistema informativo.

[Se, nello scenario 9b di cui sopra, il proprietario forestale U dovesse raccogliere alcuni dei suoi alberi per creare cornici fotografiche personalizzate per il proprio uso nella propria casa, non sarebbe un operatore e di conseguenza non sarebbe soggetto agli obblighi previsti dall'EUDR. Lo stesso varrebbe se lavorasse altri prodotti pertinenti per uso personale dagli alberi, come pali per la sua recinzione o mobili per la sua casa.]

Scenario 10 – Prodotti rilevanti offerti per la vendita online o tramite altri mezzi di vendita a distanza

La persona giuridica V (commerciante PMI) residente nell'UE acquista cornici per foto in legno [HS 4414] per la successiva vendita tramite il suo negozio di artigianato online nel corso di un'attività commerciale. Le cornici per foto in legno erano già state sottoposte a due diligence da parte dell'operatore Z.

ÿ La persona V è un commerciante quando mette a disposizione sul mercato le cornici in legno, o un operatore nel caso in cui esporti le cornici in legno in un paese terzo, poiché le cornici in legno sono un prodotto rilevante ai sensi dell'allegato I dell'EUDR. L'EUDR *non* contiene alcuna disposizione in base alla quale la mera offerta per la vendita online o tramite altri mezzi di vendita a distanza sia considerata una messa a disposizione sul mercato o un'esportazione. La persona V deve conformarsi all'EUDR prima di stipulare un accordo contrattuale di acquisto con l'acquirente delle cornici in legno.

2. ALLEGATO II

ESEMPI DI REQUISITI DI INFORMAZIONE E DUE DILIGENCE PER PRODOTTI COMPOSITI COPERTI DALL'ALLEGATO I DELL'EUDR

Esempio 1: Sono stati soddisfatti i requisiti di informazione e di due diligence per il prodotto in questione e per tutte le parti che contengono o sono realizzate con altri prodotti in questione.

Prodotto tipo	**Volume**	**È stata condotta la due diligence sul prodotto in questione?**

Machine Translated by Google

Mobili per ufficio CKD (Sistema 9403)	1.500 unità				Sì, l'operatore ha svolto la due diligence conformemente all'articolo 8 EUDR, compresi gli obblighi di informazione contenuti nell'articolo 9 (vedere sotto) e ha presentato una dichiarazione di due diligence.
Parte del prodotto rilevante (componente)	**Informazioni sulle parti rilevanti del prodotto (per Articolo 9)**				**La parte del prodotto in questione è coperta da una dichiarazione di due diligence (DDS)?**
	Descrizione2	**Specie**	**Paese di produzione SU**	**Geolocalizzazione delle merci e**	
Nucleo	pannello truciolare (Sistema 4410)	Sedersi abete rosso *(Picea sitchensis)*	Unione Europea Membro Stato	Molteplici piantagioni. Tutte le geolocalizzazioni note.	Sì: l'operatore ha fatto riferimento al DDS esistente, dopo aver accertato che il DD era stato esercitato correttamente.
Viso e schiena	0,5 millimetri impiallacciatura (Sistema 4408)	Faggio europeo *Faggio selvatico*	Unione Europea Membro Stato	Foresta privata proprietari. Tutto la geolocalizzazione è nota.	Sì: l'operatore ha fatto riferimento al DDS esistente, dopo aver accertato che il DD era stato esercitato correttamente.

Esempio 2: Sono stati soddisfatti i requisiti di informazione e di due diligence per il prodotto in questione e per tutte le parti che contengono o sono realizzate con altri prodotti in questione

Tipo di prodotto	**Volume**	**È stata condotta la due diligence sul prodotto in questione?**
Confetteria a base di cioccolato (HS 1806)	2000 kg	Sì, l'operatore ha svolto la due diligence conformemente all'articolo 8 EUDR, compresi gli obblighi di informazione contenuti nell'articolo 9 (vedere sotto) e ha presentato una dichiarazione di due diligence.

Machine Translated by Google

Parte del prodotto rilevante (componente)	**Informazioni sulle parti rilevanti del prodotto (secondo l'articolo 9)**			**La parte del prodotto in questione è coperta da una dichiarazione di due diligence (DDS)?**
	Descrizione SU	**Paese di produzione SU**	**Geolocalizzazione delle materie prime**	
Ingrediente	Burro di cacao (Serie 1804)	Diversi paesi terzi	Molteplici aziende agricole/piccole proprietà. Sono note tutte le geolocalizzazioni.	Sì. Non esisteva un DDS, quindi l'operatore ha eseguito il DD per questa parte del prodotto in questione.
Ingrediente	Pasta di cacao (Serie 1803)	Diversi terzi ral Paesi	Più fattorie/ piccole aziende agricole. Tutte le geolocalizzazioni sono note	Sì: l'operatore ha fatto riferimento al DDS esistente, dopo aver accertato che il DD era stato esercitato correttamente.

Esempio 3: I requisiti di informazione e di due diligence non sono stati soddisfatti per il prodotto rilevante e per tutte le parti che contengono o sono realizzate con altri prodotti rilevanti. Il prodotto rilevante non può essere immesso sul mercato in quanto le geolocalizzazioni delle merci relative a un prodotto rilevante all'interno del prodotto composito sono sconosciute.

Prodotto tipo	**Volume**	**È stata condotta la due diligence sul prodotto in questione?**
Compensato (Sistema 4412)	8.500 metri cubi	Sì, la DD è stata effettuata, ma poiché il processo DD ha rivelato che le informazioni di geolocalizzazione richieste non sono disponibili, il prodotto in questione non può essere immesso sul mercato.
Parte di prodotto rilevante (componente)	**Informazioni sulle parti rilevanti del prodotto (per Articolo 9)**	**Quale parte del prodotto in questione è coperta da una dichiarazione di due diligence (DDS)?**

Machine Translated by Google

	Descrizione SU	**Specie**	**Paese di produzione SU**	**Geolocalizzazione delle merci e**	
Viso e schiena	Fogli di impiallacciatura (Sistema 4408)	Specie di Bintangor *(Calophyllum* spp.)	Paese terzo	Concessioni multiple. Tutte le geolocalizzazioni sono note.	Sì: l'operatore ha fatto riferimento al DDS esistente, dopo aver accertato che il DD era stato esercitato correttamente.
Nucleo	Fogli di impiallacciatura (Sistema 4408)	Pioppo *(Populus* sp.)	Terzo Paese	Boschi agricoli. Geolocalizzazione non è non specificato / sconosciuto.	No: non è possibile assolvere agli obblighi DD senza conoscere le geolocalizzazioni.

Esempio 4: I requisiti di informazione e di due diligence non sono stati soddisfatti per il prodotto rilevante e per tutte le parti che contengono o sono realizzate con altri prodotti rilevanti. Il prodotto rilevante non può essere immesso sul mercato in quanto le geolocalizzazioni delle merci relative a un prodotto rilevante all'interno del prodotto composito sono sconosciute e le informazioni sulle specie non erano disponibili per un altro prodotto rilevante.

Tipo di prodotto	**Volume**				**È stata condotta la due diligence sul prodotto in questione?**
Carta da scrivere (90 g/m2) (HS 4802)	1.200 tonnellate				Sì, la due diligence è stata effettuata, ma le informazioni richieste nell'ambito di tale processo non sono disponibili, pertanto il prodotto in questione non può essere immesso sul mercato.
Parte di rilevante prodotto (componente)	**Informazioni sulle parti rilevanti del prodotto (per Articolo 9)**				**Quale parte del prodotto in questione è coperta da una dichiarazione di due diligence (DDS)?**
	Descrizione SU	**Specie**	**Paese di produzione**	**Geolocalizzazione di merce**	

Machine Translated by Google

Polpa	Polpa a fibra corta (Sistema 47)	*Acacia mangium*	Paese terzo	Piantagione forestale. Geolocalizzazione nota.	Sì: l'operatore ha fatto riferimento al DDS esistente, dopo aver accertato che il DD era stato esercitato correttamente.
Polpa	Polpa a fibra corta (Sistema 47)	Legni duri tropicali misti di specie sconosciute	Paese terzo	Piantagioni forestali. Sono note tutte le geolocalizzazioni.	No: non è possibile adempiere agli obblighi DD senza identificare tutte le specie presenti nei prodotti legnosi.
Polpa	Polpa a fibre lunghe (Sistema 47)	*Pinus radiata*	Paese terzo	Piantagioni forestali. Geolocalizzazione non specificata/ sconosciuta.	No: non è possibile assolvere agli obblighi DD senza conoscere le geolocalizzazioni.

Esempio 5: I requisiti di informazione e di due diligence non sono stati soddisfatti per il prodotto rilevante e per tutte le parti che contengono o sono realizzate con altri prodotti rilevanti. Il prodotto rilevante non può essere immesso sul mercato poiché la due diligence condotta per un prodotto rilevante all'interno del prodotto composito ha rivelato che non era esente da deforestazione.

Prodotto tipo	**Volume**			**È stata condotta la due diligence sul prodotto in questione?**
Confetteria a base di cioccolato (HS 1806)	900 chili			Sì, è stata effettuata la due diligence, ma non è possibile confermare che i prodotti siano esenti da deforestazione e che pertanto non possano essere immessi sul mercato.
Parte di rilevante prodotto (componente)	**Informazioni sulle parti rilevanti del prodotto (secondo l'articolo 9)**			**La parte del prodotto in questione è coperta da una dichiarazione di due diligence (DDS)?**
	Descrizione SU	**Paese di produzione**	**Geolocalizzazione di merce**	
	Burro di cacao (Serie 1804)	Diversi paesi terzi	Molteplici aziende agricole/piccole proprietà. Tutte le geolocalizzazioni note	Sì: l'operatore ha fatto riferimento al DDS esistente, dopo aver accertato che il DD era stato esercitato correttamente.

Machine Translated by Google

	Pasta di cacao (Serie 1803)	Diversi paesi terzi	Molteplici aziende agricole/piccole proprietà. Tutte le geolocalizzazioni note	Sì: l'operatore ha fatto riferimento al DDS esistente, dopo aver accertato che il DD era stato esercitato correttamente.
	Cacao in polvere (Serie 1805)	Diversi paesi terzi	Molteplici fattorie. Tutte le geolocalizzazioni note.	No. La DD è stata condotta, ma alcune località sono state soggette a deforestazione dopo la data limite, pertanto la componente non è conforme all'articolo 3 ed è vietata.

Machine Translated by Google